

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
2021-2023**

Sommario

SEZIONE I - LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: IL CONTESTO GENERALE	4
1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023	4
1.1 La struttura del PTPCT	5
2. La nozione di corruzione	6
3. L'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti	7
4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	7
5. Le funzioni istituzionali	8
6. Il contesto interno: l'assetto organizzativo	11
6.1 Il personale	15
7. I soggetti che dettano le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza	15
7.1 Il Collegio	16
7.2 Il Segretario generale	16
7.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	16
8. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione	18
SEZIONE II - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	20
9. Gli interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione	20
10. Le misure di prevenzione generali	20
10.1 La trasparenza	21
10.2 Il Codice etico del personale dell'Autorità	21
10.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti e l'attuazione da parte dell'Autorità	24
10.3.1. Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi	25
10.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate	26
10.3.3 L'attuazione della disciplina sulla inconfiribilità e le incompatibilità per particolari incarichi	27
10.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d'ufficio	28
10.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage- revolving doors)	29
10.3.6 La rotazione del personale	30

10.4	Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)	31
10.5	La formazione del personale sui temi di etica e legalità	32
10.6	I patti di integrità negli affidamenti	33
10.7	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	34
11.	Le misure di prevenzione specifiche	35
12.	Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. <i>corruption risk management</i>)	36
13.	Analisi del contesto	36
13.1	Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>	36
13.2	Il contesto europeo ed internazionale	37
13.3	Il contesto interno: la mappatura dei processi	39
14.	La valutazione del rischio	42
15.	Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione	46
16.	La rappresentazione dell'attività di <i>risk management</i> : la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione	46
17.	Monitoraggio del processo di gestione del rischio	47
18.	Particolari misure adottate nell'ambito dell'area di rischio "Attività istituzionali"	47
18.1	Regolamenti	47
18.2	Linee guida	49
18.3	Elenco di avvocati del libero foro	49
19.	Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa	49
19.1	Informatizzazione dei processi	49
19.2	Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione	50
SEZIONE III – TRASPARENZA		51
	Premessa	51
20.	Obiettivi strategici	52
21.	I principi fondamentali della pubblicazione	53
21.1	Qualità dei dati pubblicati	53
21.2	Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali	53
21.3	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	54
22.	Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza	54
22.1	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	55
22.2	I Dirigenti	55

22.3 L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)	55
23. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”	56
23.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”	56
23.2 I termini per la pubblicazione e l’aggiornamento	62
23.3 La decorrenza e la durata dell’obbligo della pubblicazione	64
24. Le attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi	65
25. L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	65
26. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia	66
26.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	67
27. Attività svolte nel 2020 e programmazione delle attività per il triennio 2021-2023	69
27.1 Le attività svolte nel 2020	69
27.2 Programmazione delle attività nel triennio 2021-2023	70
28. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance	70
SCHEDA DELLE FONTI	72

Allegato 1 Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

Allegato 2 Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”

SEZIONE I - LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: IL CONTESTO GENERALE

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT - di seguito anche “Piano”) costituisce l’atto organizzativo a presidio della legalità, della corretta azione amministrativa e del buon andamento dell’organizzazione ed in cui trova definizione la strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM o “Autorità”), conformemente alla disciplina prevista dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”¹.

Il Piano è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o “Responsabile”)² ed è elaborato, in continuità con il PTPCT 2020-2022³, per il triennio 2021-2023.

Il PTPCT è il documento di natura programmatica in cui è rappresentato il livello di esposizione dei rischi di corruzione, individuati a seguito di un’articolata attività di analisi e valutazione del rischio corruttivo (attività di *risk management*) ed in cui sono programmati gli interventi organizzativi volti a ridurre il livello di rischio (cd. misure di prevenzione – *infra* Sezione II).

A seguito della sua adozione, il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità, nella Sezione “Autorità Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” nonché, tramite collegamento ipertestuale, nella sottosezione “Disposizioni generali”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza rappresentata dal D. lgs. 14 marzo 2012, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.

¹ Con la L. n. 190/2012 l’Italia si è allineata alla normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, aderendo ad un approccio teso a rafforzare le azioni di prevenzione del fenomeno corruttivo e non solo quelle volte a reprimerlo successivamente al suo accadimento. In particolare, la L. n. 190/2012 ha dato attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida) adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con L. n. 116/2009.

² La L. n. 190/2012 all’art. 1, co. 8 attribuisce la competenza a predisporre il PTPCT al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), precludendo la possibilità che tale attività possa essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione. La figura del Responsabile e le funzioni svolte sono meglio descritte nel par. 7.3.

³ La L. n. 190/2012 prevede, all’art. 1, comma 8 che il PTPCT, pur avendo valenza triennale, debba essere aggiornato a cadenza annuale.

I contenuti del PTPCT riflettono le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), l'atto di indirizzo elaborato a livello nazionale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle amministrazioni destinatarie della disciplina⁴.

A tale riguardo, le indicazioni del PNA si inseriscono in una prospettiva di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle Amministrazioni attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e rimedi per il rafforzamento delle prassi poste a presidio dell'integrità del dipendente pubblico e dell'azione amministrativa secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

I destinatari del Piano sono i dipendenti e tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Autorità. Pertanto, al fine di garantire la massima conoscenza dei suoi contenuti, tutto il personale è reso tempestivamente edotto dell'adozione del Piano, che può essere consultato anche nella rete intranet dell'Autorità.

1.1 La struttura del PTPCT

Il Piano è strutturato in tre Sezioni:

Sezione I in cui sono presentati l'impianto normativo di riferimento ed il sistema di cooperazione tra vari protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione realizzato dall'Autorità;

Sezione II in cui sono descritte le misure di prevenzione della corruzione;

Sezione III relativa alle misure organizzative per l'attuazione della trasparenza⁵.

Costituiscono inoltre parte integrante del PTPCT i due documenti allegati che offrono una rappresentazione, rispettivamente, della programmazione delle misure di prevenzione (Allegato 1 "Tabella di programmazione delle misure di prevenzione"), e del processo di flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione dei documenti, atti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (Allegato 2 "Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente").

⁴ Cfr. L. n. 190/2012, art. 1, comma 2bis. Non essendo stato adottato per il 2020 l'aggiornamento al PNA, il presente Piano è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni previste nel PNA2019, adottato da ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

⁵ Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*), ha previsto l'integrazione, nel testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), delle misure organizzative per l'effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza, precedentemente oggetto di un documento *ad hoc* denominato "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)". A seguito di tale modifica il PTPC ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicato con l'acronimo PTPCT.

Infine, è offerto un quadro generale delle principali fonti normative di riferimento e delle delibere adottate da ANAC sugli specifici aspetti della disciplina (Scheda delle fonti).

2. La nozione di corruzione

La L. n. 190/2012, per quanto non contenga una vera e propria definizione di corruzione introducendo un sistema di misure di prevenzione della corruzione intese come misure idonee a creare un contesto sfavorevole all'adozione di comportamenti corruttivi in senso proprio, ha delineato una nozione ampia di "corruzione". Fermo restando il riferimento alla corruzione come fattispecie di reato, la previsione di misure finalizzate a ridurre l'eventualità di condotte prodromiche a fatti corruttivi o di situazioni che potrebbero creare un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi – dunque riferite a una fase precedente l'eventuale verificarsi della situazione delittuosa - ha esteso il significato di corruzione anche a situazioni di inefficiente e "cattiva amministrazione" ("*malagestio*"). Pertanto, le misure adottate dalle singole amministrazioni al fine della prevenzione della corruzione e rappresentate nel PTPCT, risultano tese alla riduzione di comportamenti contrari all'interesse pubblico che deve essere perseguito, sia sotto il profilo dell'imparzialità che del buon andamento dell'azione amministrativa⁶ (*infra* § Sezione II).

Nel solco di tale premessa, le misure finalizzate all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione si inseriscono, a pieno titolo, nell'alveo degli indirizzi internazionali volti ad incidere in maniera sistemica sulla riduzione del fenomeno corruttivo, al fine di favorire l'etica nelle Istituzioni e, allo stesso tempo, la crescita economica e la competitività del Sistema Paese - attraverso percorsi istituzionali trasparenti -, e connotati dalla reingegnerizzazione dei processi e dal buon andamento delle procedure. In questa linea di indirizzo si pongono infatti - dopo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116 -, il gruppo di lavoro anticorruzione (ACWG) nell'ambito del G20 che ha adottato nel 2014 il documento internazionale "*High level principles on beneficial ownership transparency*" sulla trasparenza degli assetti societari e le proprietà effettive; l'Obiettivo 16 (*Pace , Giustizia e Istituzioni solide*) dell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile nel settembre 2015 dove si rappresenta l'obiettivo di "*ridurre sensibilmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme*".

⁶ Cfr. PNA2019, parte I, par. 2.

3. L'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti

Sebbene la legge anticorruzione non faccia un espresso riferimento alle Autorità amministrative indipendenti sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione⁷, già il PNA2013 raccomandava alle suddette Autorità di valutare l'adozione di iniziative al fine di realizzare, in analogia a quanto stabilito dalla L. n. 190/2012, un'adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione⁸.

L'Autorità si è adeguata alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione sin dal 2014, adottando - tenuto conto delle peculiarità organizzative e funzionali che la contraddistinguono e della compatibilità con la legge istitutiva - il Piano di Prevenzione della Corruzione e le ulteriori misure di trasparenza⁹. Tale decisione è intervenuta dunque prima che le modifiche apportate al d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*) estendessero l'ambito applicativo della disciplina sulla trasparenza anche alle *“autorità amministrative indipendenti di vigilanza, garanzia e regolazione”*¹⁰. La novella legislativa ha, tra l'altro, previsto la revisione degli obblighi di pubblicazione e disciplinato il diritto di accesso civico *“generalizzato”*.

A seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 97/2016, il Piano dell'Autorità è stato integrato da un'apposita sezione sulla trasparenza e denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, di seguito anche *“Autorità”*) è una Autorità amministrativa indipendente istituita con Legge n. 287/1990 recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*. L'art. 10 statuisce che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il

⁷ Cfr. L. n. 190/2012, art. 1, c. 59.

⁸ PNA2013, par. 1.3: *“(…) Si raccomanda alle autorità amministrative indipendenti (…) l'adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un'adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione”*.

⁹ Sull'applicabilità degli obblighi anticorruzione alle Autorità Indipendenti, cfr. R. Chieppa, *“L'esperienza dell'AGCM”*, in *“Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob”*, p. 55.

¹⁰ D.lgs. n. 33/2013, art. 2bis *“Ambito soggettivo di applicazione”*, c. 1. L'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti è stata confermata anche nel PNA2019 (Parte I, par. 3, pag. 13).

trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.¹¹

5. Le funzioni istituzionali

Le funzioni istituzionali attribuite all'Autorità sono riassumibili nelle attività sotto elencate:

- a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato, funzione codificata con la legge istitutiva;
- b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, applicare la disciplina comunitaria sui diritti dei consumatori e sul divieto di discriminazione, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie.¹²
- c) vigilare sul rispetto delle norme di cui alla Legge n. 215/2004 "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*", volta a prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche di Governo;
- d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta, il *rating* di legalità secondo le disposizioni del D.L. n. 1 del 2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tutela della concorrenza

La legge n. 287/1990 attribuisce all'Autorità competenze in materia di:

- a) intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
- b) abusi di posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, imponendo prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, limitando gli accessi al mercato o lo sviluppo tecnologico, discriminando nei rapporti commerciali i diversi contraenti oppure applicando condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, attuando politiche volte ad impedire l'accesso a potenziali concorrenti o ad eliminare i propri concorrenti sul mercato;
- c) operazioni di concentrazione, nella forma di una fusione tra imprese o dell'acquisizione del controllo di un'impresa, che possono comportare la costituzione o il rafforzamento di una

¹¹ L. n. 287/1990, art. 10, c. 6. In applicazione del principio di autonomia sono stati adottati il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*" (delibera n. 26614 del 24 maggio 2017) e il "*Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile*" (delibera del 28 ottobre 2015, n. 25690).

¹² Tali competenze sono state attribuite dal d.lgs. n. 206/2005 "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" e dal d.lgs. n. 145/2007 "*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*".

- posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza;
- d) normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni e pareri al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli altri Enti locali e, in generale, alla Pubblica Amministrazione, affinché conformino i propri atti ai principi della libera concorrenza¹³. L'Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violano le norme a tutela della concorrenza¹⁴;
 - e) possibili distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l'Autorità interviene svolgendo attività consultiva o indagini conoscitive di natura generale;
 - f) separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, laddove intendano operare in settori aperti alla concorrenza.

Per le violazioni accertate in materia *antitrust* e in caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità può comminare alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino al dieci per cento del fatturato.

Ulteriori ambiti di intervento dell'Autorità per tutelare la concorrenza nel mercato, introdotti con normative specifiche, attengono alla repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; alla vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; all'applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; al potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; ai poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche; al potere di intervento sulle decisioni delle pubbliche amministrazioni inerenti la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21*bis* della L. n. 287/1990¹⁵.

Tutela del consumatore

Sin dal 1992 l'Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. La funzione di vigilanza è diventata più efficace nel 2005 con il riconoscimento del potere sanzionatorio all'Autorità. L'attuazione della Direttiva 2005/29/CE¹⁶ ha ampliato ulteriormente le competenze dell'AGCM, introducendo la tutela contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese

¹³ L. n. 287/1990, art. 21 e art. 22.

¹⁴ L. n. 287/1990, art. 21*bis*.

¹⁵ D.lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, art. 5, c. 3.

¹⁶ Direttiva 2005/29/CE 11 maggio 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

volte a falsare le scelte economiche del consumatore (quali le pubblicità ingannevoli, le omissioni di informazioni rilevanti o il ricorso a forme di indebito condizionamento). L'Antitrust può accertare inoltre la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori e vietarne la diffusione. La tutela contro le pratiche scorrette è stata estesa, per effetto del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012¹⁷ anche alle microimprese. A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.lgs. n. 21/2014¹⁸, ed in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle microimprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza¹⁹.

Per le violazioni accertate in materia di pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori l'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro.

Conflitto di interessi

La competenza in relazione al conflitto di interessi è stata attribuita all'Autorità dalla L. n. 215/2004, con la quale il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico, evitando che possano assumere decisioni in situazioni di conflitto di interessi su materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatori di interessi privati a discapito dell'interesse pubblico che deve essere perseguito. Tali situazioni si verificano, in ogni caso, quando vi sono attività od omissioni dettate da un vantaggio personale o patrimoniale del soggetto agente, a danno dell'interesse pubblico.

Al fine di scongiurare tale rischio, la predetta legge ha introdotto una serie di situazioni di incompatibilità che impongono una scelta tra l'incarico istituzionale ed altri ruoli rivestiti o funzioni svolte. L'Autorità ha, in particolare, il compito di ricevere le dichiarazioni dei soggetti interessati riguardanti le situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di svolgere la conseguente attività istruttoria finalizzata ad accertare il rispetto dei divieti.

Rating di legalità

Ai sensi dell'art. 5ter del D.L. n. 1/2012 l'Autorità ha il compito di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il *rating* di legalità. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità, in raccordo con il Ministero della giustizia e Ministero dell'interno, procede alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato

¹⁷ D.L. n. 1/2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (c.d. “CresciItalia”), convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 L. n. 27/2012.

¹⁸ D.lgs. n. 21/2014 “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE*”.

¹⁹ Legge n. 161/2014 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*”.

minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento adottato dall'Autorità²⁰.

Il *rating* attribuito rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

6. Il contesto interno: l'assetto organizzativo

L'Autorità è un organo collegiale composto dal Presidente e due Componenti, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. La L. n. 287/1990 stabilisce che la durata della carica è settennale e non prorogabile; i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato²¹.

Il Presidente, dott. Roberto Rustichelli, si è insediato il 6 maggio 2019, successivamente alla nomina, avvenuta con determinazione congiunta dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2018.

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Autorità ha adottato il “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*”, che prevede la figura del **Capo di Gabinetto**, proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica ed il cui incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende alla Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, all'Ufficio Stampa, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS), all'edizione di ogni pubblicazione a carattere scientifico, nonché all'attività della Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso; promuove, su indicazione del Presidente, la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell'Autorità, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente, revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente.

²⁰ “*Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità*” adottato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.

²¹ L. n. 287/1990, art. 10.

Il 22 marzo 2020, la dott.ssa Maria Tuccillo ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto dell’Autorità.

Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, l’Autorità si avvale di una articolata struttura operativa, cui è preposto il **Segretario Generale**, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente e scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, i dirigenti dell’Autorità e dello Stato.

Al Segretario Generale è attribuita l’attuazione dell’indirizzo dell’Autorità e la gestione amministrativa; assicura ai Componenti ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Presidente. In particolare:

- a) coordina l’attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all’Autorità, controllando e valutando, anche avvalendosi del Vice Segretario Generale e dei Direttori Generali, l’attività dei dirigenti;
- b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità;
- c) salvo che non sia altrimenti disposto dall’Autorità, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio e provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- d) vigila sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del Regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- e) provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell’Autorità.

Dall’11 luglio 2018, è Segretario Generale dell’Autorità l’Avv. Filippo Arena, già Capo di Gabinetto.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Segretario generale può essere coadiuvato dal **Vice Segretario generale**, scelto dall’Autorità su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i Dirigenti di livello più elevato.

La struttura organizzativa dell’Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni e Uffici, oltre a comprendere il Comitato per le Valutazioni Economiche e il *Chief Economist*.

Le **Direzioni Generali** sono strutture dirigenziali articolate in Direzioni e Uffici in relazione ai settori e funzioni di competenza.

Le Direzioni Generali sono tre:

- **Direzione Generale per la Concorrenza**, a sua volta articolata in cinque Direzioni quali: Direzione Energia e Industria di base, Direzione Comunicazioni, Direzione Credito, Poste e Turismo, Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti, Direzione Manifatturiero e Servizi;

- **Direzione Generale per la Tutela del consumatore**, che si articola in tre Direzioni e precisamente:
Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio;
Direzione B - Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare;
Direzione C - Industria pesante, chimica, farmaceutico e agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi;
- **Direzione Generale Amministrazione** che comprende la Direzione Risorse Umane e Strumentali, la Direzione Bilancio e Ragioneria, la Direzione Sicurezza Informatica e l'Ufficio Documentazione e Biblioteca.

Le **Direzioni** sono strutture dirigenziali che possono essere articolate in Uffici.

Le Direzioni istituite sono:


- Direzione Conflitto di interessi;
- Direzione *Rating* di Legalità;
- Direzione Risorse Informative;
- Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali;
- Direzione Relazioni esterne e rapporti istituzionali;
- Direzione per gli Affari giuridici e il contenzioso;
- Direzione Studi e analisi della legislazione;
- Direzione per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli **Uffici** sono articolazioni delle Direzioni Generali o delle Direzioni; quando sono strutture autonome, esse sono preposte allo svolgimento di attività di staff.

Il responsabile dell'unità organizzativa può designare, all'interno della stessa, responsabili di aree di attività in relazione a specifici settori o materie.

Le unità organizzative di cui risulta articolata l'Autorità svolgono primariamente il ruolo di uffici istruttori e/o proponenti rispetto all'atto finale di competenza del Collegio o del Segretario generale, che lo adottano con propria deliberazione. Tale sistema assume particolare rilievo sotto il profilo della prevenzione della corruzione in quanto la definizione dell'esatto perimetro delle competenze dei vari uffici evita il rischio dell'accentramento in un unico soggetto della capacità di detenere le informazioni, elaborare soluzioni, orientare il potere decisionale.

La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell'organigramma sotto riportato, aggiornato al 31 dicembre 2020.



6.1 Il personale

Il personale dell’Autorità è assunto attraverso concorso pubblico secondo rigorosi requisiti di competenza ed esperienza. Il processo di reclutamento del personale è stato oggetto di una generale razionalizzazione, ad opera del D.L. n. 90/2014 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale siano gestite unitariamente tra le principali Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo²².

Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Autorità può assumere anche personale con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato, e si avvale di personale in posizione di comando, e/o fuori ruolo, secondo contingenti definiti da specifiche norme²³. Al 31 dicembre 2020 **il personale in servizio presso l’Autorità** ammonta complessivamente a 281 unità. Di questi, 29 sono comandati da altre pubbliche amministrazioni, 10 sono assunti con contratto a tempo determinato.

Delle 281 unità in servizio, 188 appartengono alla carriera direttiva (26 dirigenti e 162 funzionari), 78 alla carriera operativa e 15 alla carriera esecutiva.

Alla medesima data del 31 dicembre 2020, 23 dipendenti dell’Autorità (di cui 20 unità appartenenti alla carriera direttiva e 3 unità alla carriera operativa) sono distaccati o comandati, in qualità di esperti, presso istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali.

7. I soggetti che dettano le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Le attività attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dalla vigente normativa possono essere pienamente svolte con la collaborazione e cooperazione degli organi di vertice, delle Direzioni e degli Uffici. Il sistema delineato dalla L. n. 190/2012 prevede, infatti, che nella definizione delle strategie in tema di prevenzione della corruzione siano coinvolti vari soggetti, con competenze chiaramente definite.

In particolare, visto il peculiare contesto organizzativo dell’Autorità, rivestono un ruolo di primaria rilevanza, per le rispettive competenze e ruoli, il Collegio ed il Segretario Generale.

²² In applicazione della disciplina normativa richiamata è stata stipulata il 9 marzo 2015, la “*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*”.

²³ L. n. 215/2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, art. 9; D.L. n. 68/2006 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante “*Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie*”, art. 5; D.lgs. n. 145/2007 “*Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*”, art. 8, c. 16.

7.1 Il Collegio

Quale organo di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa dell'Autorità, conformemente alla normativa vigente, il Collegio:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed assicura che egli disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- adotta, su proposta del RPCT, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- può chiamare il RPCT a riferire sull'attività e riceve la relazione annuale, predisposta dal RPCT, riportante i risultati dell'attività svolta.

7.2 Il Segretario generale

La posizione di vertice ricoperta e le funzioni attribuite rendono la figura del Segretario Generale rilevante anche sotto il profilo delle azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. In particolare, il Segretario Generale:

- propone al Collegio eventuali modifiche organizzative ritenute necessarie per assicurare al RPCT il più efficiente esercizio delle funzioni e dei poteri, funzionale allo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- assicura che i dirigenti e i responsabili di ufficio collaborino con il RPCT in fase di predisposizione del Piano, in fase di monitoraggio delle misure di prevenzione ed osservino le misure contenute nel PTPCT;
- vigila, esercitando il potere disciplinare conformemente al Regolamento del Personale dell'Autorità²⁴, sul rispetto da parte di tutto il personale, alle prescrizioni del PTPCT.

7.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge anticorruzione prevede che ciascuna amministrazione nomini un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In particolare, l'incarico è conferito dall'organo di indirizzo che individua il Responsabile, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio²⁵.

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione, una posizione determinante e centrale.

²⁴ “Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’Ordinamento delle carriere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, adottato con delibera del 10 ottobre 2018.

²⁵ L. 190/2012, art. 1, c. 7.

Le funzioni attribuite al Responsabile sono definite nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013, e sono state interessate da alcuni cambiamenti ad opera del d.lgs. n. 97/2016 oltre a specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013.

In particolare il d.lgs. n. 97/2016 ha previsto l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni, prima separate, di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT), che pertanto ha assunto l'attuale denominazione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il ruolo è stato complessivamente rafforzato, prevedendo che al RPCT fossero riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo eventuali modifiche organizzative per la piena realizzazione di tali finalità²⁶.

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione una posizione determinante e centrale.

Più precisamente è chiamato a:

- predisporre in esclusiva, essendo vietato l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione, il PTPCT e a proporlo, per l'adozione, all'organo di indirizzo;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sull'osservanza del PTPCT, verificarne l'efficace attuazione e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso ove siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ciascun anno, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e provvedere alla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
- riferire sull'attività, nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o sia egli stesso a ritenerlo opportuno.

Con delibera del 28 giugno 2017 l'incarico di Responsabile della Direzione della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Romana Ferri.

²⁶ L. n. 190/2012, art. 1, c. 7. Il ruolo e le funzioni del Responsabile sono stati da ultimo precisate nel PNA2019, ed in particolare nell'Allegato 3 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)".

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, con delibera n. 26614 del 24 maggio 2017²⁷, è stata istituita la Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

8. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione

La scelta organizzativa di massima trasparenza e condivisione della conoscenza del patrimonio informativo interno caratterizza il *modus operandi* dell’Autorità fin dalla sua istituzione e negli anni si è dimostrata particolarmente efficace in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo. La strategia dell’Autorità prevede l’interlocuzione di una pluralità di soggetti a cui sono attribuiti ruoli e responsabilità diverse, chiamati a partecipare, a vario titolo, alla realizzazione delle strategie in materia di prevenzione della corruzione.

I principali interlocutori del RPCT sono i Dirigenti – Direttori Generali e Direttori - e i Responsabili di Ufficio che per le rispettive competenze svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio corruttivo, assicurano l’osservanza da parte del personale loro assegnato delle norme del Codice etico, prestando collaborazione al RPCT in fase di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme di comportamento; assicurano l’attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito dell’attività di *risk management*, coerentemente alla programmazione del PTPCT.

Il personale, che ricomprende tutti i soggetti che a vario titolo prestano la propria attività professionale presso l’Autorità:

- partecipa al processo di gestione del rischio nel momento della definizione delle misure di prevenzione;
- è tenuto ad osservare le misure contenute nel PTPCT²⁸;
- segnala al proprio Responsabile nonché al RPCT ogni situazione di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, e comunica ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;
- collabora con il RPCT ed assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nel reperimento e nella trasmissione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (*infra* Sezione III).

²⁷ Con la citata delibera è stato approvato il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’autorità garante della concorrenza e del mercato di organizzazione e funzionamento dell’Autorità”, in vigore dal 1° giugno 2017.

²⁸ L. n. 190/2012, art. 1, c. 14: “(...) La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (...)”.

Anche i **consulenti e collaboratori** a qualsiasi titolo dell'Autorità sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a conformare la propria condotta alle disposizioni del Codice etico e a segnalare situazioni di possibile illecito ed i casi di conflitto di interessi.

L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) dell'Autorità risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente. Verifica e valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Svolge, inoltre, l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità. Nell'esercizio dei suoi compiti svolge il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la *Relazione sulla performance* e ne assicura la visibilità con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, l'OVCS ha assunto un ruolo di rilievo a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 97/2016, che ha attribuito agli organismi indipendenti di valutazione nuove competenze soprattutto sotto il profilo di organo di raccordo tra le azioni di prevenzione della corruzione e le misure di *performance* individuali ed organizzative²⁹. A norma dell'art. 8bis della L. n. 190/2012, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della *Relazione sulla performance*, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti strategico - gestionali e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre è chiamato a verificare i contenuti della Relazione annuale predisposta e trasmessa a cura del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Per le specifiche funzioni svolte dall'OVCS in materia di trasparenza amministrativa si rimanda all'apposita sezione del presente Piano (*infra* Sezione III).

Nell'ambito delle misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, riveste particolare importanza l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione, del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante (Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante - RASA) nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni

²⁹ Cfr. PNA 2019, par. 9 “*Il ruolo degli OIV*”, pag. 32 e ss.

dalla L. n. 221/2012³⁰. Il nominativo del RASA deve essere inserito nell' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed indicato nel PTPCT³¹.

Conformemente alle suddette disposizioni, si rappresenta che le funzioni di RASA sono state conferite alla dott.ssa Antonietta Messina.

SEZIONE II - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

9. Gli interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione

Il sistema di azioni finalizzate a prevenire fenomeni corruttivi si traduce nella previsione di specifiche attività definite "misure di prevenzione della corruzione".³²

Sotto il profilo applicativo le misure di prevenzione si distinguono in due categorie:

- **misure generali**, previste dalla L. n. 190/2012, dunque con valenza legale e pertanto obbligatoria, nonché di portata trasversale sull'amministrazione;
- **misure specifiche**, elaborate a livello decentrato da ciascuna amministrazione, intese come misure organizzative ed attività ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. L'individuazione delle misure specifiche richiede una valutazione della rischiosità, dunque l'adozione di un sistema di gestione del rischio che permette di individuare rischi di corruzione specifici da contrastare con misure *ad hoc*, rispondenti al peculiare contesto organizzativo di ciascuna amministrazione (cd. attività di *risk management*).³³

10. Le misure di prevenzione generali

Le misure di prevenzione generali attuate dall'Autorità, compatibilmente con il proprio ordinamento, le funzioni e l'organizzazione, sono rappresentate nel presente paragrafo. Al fine di contestualizzare le misure alla specifica realtà dell'Autorità, per ciascuna di esse è offerto un sintetico quadro introduttivo a cui segue la descrizione delle modalità di attuazione ed un sintetico consuntivo dell'anno 2020.³⁴

³⁰ D.L. n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge n. 221/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

³¹ Cfr. PNA 2019, parte IV, par. 8, pag. 104 e ss.

³² "Combattere la corruzione significa non solo reprimere le condotte illecite che integrano fattispecie di reato, ma mettere in atto una serie di misure di prevenzione idonee sia a evitare la commissione di determinati comportamenti, sia a creare un ambiente sterile, in cui l'osservanza delle regole sia una esigenza diffusa e da tutti percepita e che abbia gli anticorpi per reagire a chi devia dalle medesime" (R.Chieppa, "L'esperienza dell'AGCM" in "Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - Quaderni giuridici Consob" p. 53).

³³ Sulla distinzione delle misure di prevenzione, cfr. PNA2019, Parte III, "Premessa", pag. 35.

³⁴ L'opportunità di dar conto dei risultati del monitoraggio effettuato dal RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione anche nel PTPCT è confermata nel PNA2019, Allegato 1, par. 6.1 ed era stata prevista già nell'Aggiornamento al PNA 2015.

Per una più completa rappresentazione si rimanda alla Relazione annuale del RPCT, predisposta a norma della L. n. 190/2012, art. 1, comma 14 e pubblicata sul sito internet istituzionale, nella Sezione “*Autorità trasparente – Altri contenuti - corruzione*”.

10.1 La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno dei più importanti strumenti posti a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

La trasparenza - come descritto più nel dettaglio nella sezione III - assume una connotazione del tutto “trasversale” e, nel delinearsi quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, svolge un significativo ruolo di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi.

In tale ambito si inserisce, infatti, la portata più incisiva dell'intervento normativo dettato dalla legge delega n. 190/2012 e, dal decreto attuativo, d.lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (cd. decreto trasparenza), che ha esteso ulteriormente la portata della trasparenza amministrativa. Essa è pertanto da annoverare tra le misure di prevenzione generali in quanto strumentale alla prevenzione della corruzione, alla promozione dell'integrità e della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.³⁵

Adempiendo alle previsioni del d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act - FOIA*)³⁶, intervenuto a modificare alcune disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, le azioni precipuamente finalizzate alla trasparenza – originariamente previste in apposito documento denominato “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)” - sono state incluse nel presente Piano, nella Sezione III “Trasparenza”.

10.2 Il Codice etico del personale dell'Autorità

Tra le misure di prevenzione considerate particolarmente rilevanti in quanto direttamente volte a regolare i comportamenti dei dipendenti al fine di indirizzarli ad azioni eticamente corrette,

³⁵ Sul tema della trasparenza come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi e strumento di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, v. R. Chieppa, “*L'esperienza dell'AGCM*”, in “*Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob*”, p. 56 ss.

³⁶ D.lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

vi è la previsione dell'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti pubblici, inserita all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 dalla L. n. 190/2012³⁷.

In base alla previsione sopra ricordata, è stato emanato il d.P.R. n. 62/2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”. Nel rispetto delle norme e dei principi fondamentali contenuti nel d.P.R. n. 62/2013, le amministrazioni sono state chiamate ad adottare un nuovo codice comportamentale ad integrazione del cd. codice generale, che contenesse precise regole di condotta in base alle peculiarità del proprio contesto.

Il Codice di comportamento ha pertanto acquistato il ruolo di misura di prevenzione della corruzione in quanto documento che, imponendo stringenti norme di condotta, risulta idoneo a ridurre in una fase preventiva fenomeni di *mala gestio*, agevolando contestualmente l'emersione di eventuali condotte illecite.

Occorre precisare che, sotto il profilo dell'ambito soggettivo, le norme contenute nel d.P.R. n. 62/2013 vincolano unicamente le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, mentre rappresentano principi di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico espressamente indicato all'art. 3 del medesimo decreto, tra cui anche il personale AGCM.³⁸

L'AGCM si è dotata sin dal 1995 di un “*Codice etico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*”, modificato con delibera n. 25325 del 18 febbraio 2015.

Il Codice etico costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a livelli di legalità ed etica. Rappresenta, inoltre, una misura che opera in modo trasversale all'interno dell'amministrazione in quanto le norme da esso previste si applicano ad un vasto ambito di soggetti, precisamente a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, nonché a coloro che siano titolari di un rapporto di consulenza. Le norme del Codice si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto, al Segretario generale. Gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

I principi generali di comportamento che connotano il Codice etico richiedono al dipendente di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione. Il personale che opera a

³⁷ D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, art. 54 “*Codice di comportamento*”.

³⁸ Il PNA 2019 chiarisce inoltre che le ragioni della sottrazione alla privatizzazione del pubblico impiego alle categorie tassativamente previste all'articolo 3 sono da ricondurre non solo alle peculiarità delle funzioni svolte, ma anche all'intento di garantire una piena autonomia e indipendenza nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati. (Cfr. PNA 2019, Parte III – par. 1.3.1, pag. 43).

qualunque titolo in Autorità è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui è titolare; deve rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il Codice etico richiama stringenti obblighi di riservatezza che obbligano a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio, non divulgare informazioni riservate attinenti ai procedimenti istruttori, evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Sono inoltre previste norme a garanzia dell'imparzialità, nonché precisi obblighi di comportamento in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e stringenti vincoli sullo svolgimento di attività extra – istituzionali (*infra* §10.3.2). Sono previste anche particolari norme di condotta sull'accettazione di regali o altre utilità e particolari obblighi per i Dirigenti ed i responsabili d'ufficio³⁹. Inoltre, in considerazione dell'alto livello di rischiosità dell'area dei contratti pubblici, i dipendenti o i dirigenti che concludono, per conto dell'Autorità, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione o che partecipino all'adozione di decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, sono assoggettati a particolari obblighi di comunicazione, informazione e di astensione in situazioni di conflitto di interessi. Una specifica disposizione è dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza: il dipendente deve rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT, deve prestare la sua collaborazione al Responsabile e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente inoltre assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare.

Come esposto più ampiamente nel PTPC 2019-2021, il Codice etico è stato oggetto di alcune modifiche nel 2018, finalizzate ad agevolare l'attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi cui il RPCT è preposto. L'applicazione delle disposizioni più recentemente modificate ha avuto un positivo riscontro sotto il profilo di una maggiore efficienza del flusso

³⁹ Rispettivamente art. 9 “*Regali o altre utilità*” e art. 13 “*Disposizioni particolari per i dirigenti e i responsabili d'ufficio*”.

di informazioni, la cui utilità rileva per l'attività di controllo che il RPCT effettua sull'adempimento delle norme del Codice.

In relazione alla generale applicazione delle norme comportamentali, nel 2020 non sono state rilevate violazioni.

10.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti e l'attuazione da parte dell'Autorità

La L. n. 190/2012 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti ed istituti – mediante intervento diretto su testi normativi vigenti o ricorrendo allo strumento della delega legislativa – finalizzati a garantire l'imparzialità della condotta del dipendente pubblico che, ove intaccata da interessi di natura privata, potrebbe essere causa di situazioni di conflitto di interessi, oltreché di soggetti esterni che vengono, a vario titolo, a contatto con l'amministrazione.

Tra le principali cause di *maladministration* considerate dalla legge anticorruzione vi è, infatti, il conflitto di interessi, inteso quale qualsiasi situazione in cui venga minato, nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche, il corretto agire amministrativo violando il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 della Costituzione. Al fine di contrastare tale fenomeno, sia sotto il profilo di situazioni concrete che a livello potenziale, la L. n. 190/2012 reca varie disposizioni che hanno inciso su molteplici aspetti relativi a situazioni in cui possono trovarsi sia il personale interno sia soggetti esterni all'amministrazione.

La legge anticorruzione ha introdotto, all'art. 1, comma 41, una nuova disposizione nel corpo normativo della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevede l'obbligo di astensione e di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale⁴⁰.

L'attenzione al tema del conflitto di interessi ha riguardato anche l'ambito della contrattualistica pubblica, considerato tra i più nevralgici sotto il profilo del rischio di corruzione, come testimoniato dalla previsione dell'art. 42 del d. lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*".

Al fine di marginalizzare il verificarsi di casi di conflitto di interessi, sono state previste norme *ad hoc* relative al sistema autorizzatorio per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, al conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, al conferimento di particolari incarichi (commissari di concorso per il reclutamento del personale, commissari di gara nelle procedure di acquisizioni, incarichi relativi alla gestione di risorse finanziarie), e alle situazioni di inconfiribilità e di

⁴⁰ L. n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", art. 6bis "*Conflitto di interessi*".

incompatibilità di particolari incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati in regime di controllo pubblico⁴¹. A queste si aggiunge la misura della rotazione del personale che, pur mantenendo l'originaria natura di misura organizzativa, ha acquistato ulteriore valore di misura di prevenzione.

Con riferimento alle situazioni sopra esposte, l'Autorità ha adottato misure *ad hoc*, specificate nei paragrafi che seguono.

10.3.1. Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi

Con particolare riferimento alle norme finalizzate al trattamento del rischio di conflitto di interessi, il Codice etico prevede all'art. 6 “*Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione*”, una specifica disciplina delle varie situazioni di conflitto di interessi che, ove sussistenti, comportano a carico del dipendente obblighi di comunicazione e di astensione.

Più precisamente il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, deve informare il proprio responsabile dell'ufficio, l'amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti, e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Inoltre, è fatto obbligo al dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che interferiscono con prerogative personali e familiari di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti “(...) *dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*”. Il Codice etico ripropone le situazioni di conflitto già tipizzate dal legislatore nell'art. 51 c.p.c., nonché la norma di natura residuale che impone di astenersi “(...) *in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*”. Ove ricorrano le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione, mediante modulistica appositamente predisposta, al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell'ufficio decide sull'astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale. Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione e per conoscenza al RPCT le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini che esercitano attività

⁴¹ La tipizzazione di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice è stata introdotta dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Le violazioni alle disposizioni suesposte costituiscono, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità penali, civili, amministrative o contabili, illecito disciplinare accertato all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Alle norme del Codice etico, al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, si aggiunge l'obbligo di astensione e di contestuale comunicazione che grava, a norma del citato art. 6bis della L. n. 241/1990, sui dipendenti coinvolti a vario titolo nelle attività istruttorie condotte dall'Autorità.

Nel 2020 non sono state rilevate violazioni alle norme sul conflitto di interessi.

10.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate

Il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti rappresenta un importante istituto a presidio del buon andamento dell'azione amministrativa, volto ad evitare il rischio di conflitto di interessi potenzialmente sussistente tra l'attività svolta ed eventuali interessi contrapposti derivanti dall'attività extra-istituzionale.

La legge istitutiva dell'Autorità prevede un regime di incompatibilità assoluta per il Presidente ed i Componenti, che a norma dell'art. 10 *“non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato”*.⁴²

Con riferimento ai dipendenti, la disciplina relativa allo svolgimento di attività o all'attribuzione di incarichi extra-istituzionali è particolarmente rigorosa, in ragione dell'importanza di assicurare l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato.

La L. n. 287/1990 prevede che, con riferimento al personale in servizio presso l'Autorità, è *“in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.”*⁴⁷

Alle previsioni normative sopra ricordate si aggiunge la disciplina interna prevista nel *“Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'Ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”*, precisamente l'art. 7 *“Divieti e incompatibilità”*, che vieta ai dipendenti di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati. Può essere eccezionalmente consentito, per un tempo determinato, che il dipendente eserciti

⁴² L. n. 287/1990, art. 10, comma 3.

⁴⁷ L. n. 287/1990, art. 11, comma 3.

attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali non incidano negativamente sul servizio di istituto. La norma prevede un preciso *iter* che il dipendente è chiamato a rispettare: il dipendente che intende svolgere le attività consentite deve darne comunicazione di regola con almeno 20 giorni di preavviso, utilizzando il modulo appositamente predisposto. L'autorizzazione è data dal Vice Segretario Generale, su delega del Segretario Generale, avuto il preliminare parere favorevole del Direttore Generale o del Responsabile dell'Unità organizzativa, anche sotto il profilo della compatibilità dell'attività extra istituzionale con il servizio di istituto.

La misura di prevenzione sopra descritta è applicata senza soluzione di continuità.

Nel 2020 non sono emerse violazioni dei divieti stabiliti *ex lege* né casi di svolgimento, senza la preventiva necessaria autorizzazione, di attività extra istituzionali.

10.3.3 L'attuazione della disciplina sulla inconferibilità e le incompatibilità per particolari incarichi

Al fine di scongiurare ipotesi di conflitto tra le funzioni pubbliche e interessi privati derivanti da altre posizioni ricoperte da soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice è stato emanato, in base alla delega prevista dalla L. n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Il sistema normativo introdotto dal decreto prevede che le amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice, debbano effettuare controlli finalizzati ad accertare la insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei soggetti interessati.

In particolare, l'**inconferibilità** è da intendersi come una causa preclusiva, permanente o temporanea, al conferimento di un incarico dirigenziale e amministrativo di vertice a coloro che:

- abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione⁴³;
- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti dell'organo di indirizzo.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. L'insussistenza della situazione di inconferibilità richiede un accertamento preliminare al conferimento dell'incarico e la presentazione, da parte dell'interessato, di un'apposita dichiarazione, la cui pubblicazione sul

⁴³ Reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. A norma del d.lgs. n. 39/2013, art. 3, c. 7, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

sito istituzionale dell'amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

L'**incompatibilità** comporta l'obbligo, per il soggetto a cui viene conferito l'incarico, di scegliere a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo. L'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di svolgimento di uno degli incarichi previsti dalle norme di cui al d.lgs. n. 33/2013 in situazioni di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorsi quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del RPCT. A differenza delle cause di inconfiribilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge incompatibili tra loro⁴⁴.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, i titolari degli incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali dell'Autorità rilasciano una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità previste dal decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. In permanenza dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità. Le dichiarazioni risultano sul sito istituzionale – sezione "Autorità trasparente" – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Il RPCT vigila sulla corretta applicazione della misura e verifica la pubblicazione nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale.

Nel 2020 non sono stati conferiti incarichi che rientrano nel perimetro applicativo della disciplina del d.lgs. n. 39/2013. Con riferimento alle situazioni di incompatibilità degli incarichi in atto, non si sono registrate criticità.

10.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d'ufficio

La L. n. 190/2012 ha aggiunto all'impianto normativo del d.lgs. n. 165/2001 l'articolo 35*bis* rubricato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*" che prevede la preclusione del conferimento di specifici incarichi a

⁴⁴ L'art. 20, comma 5 prevede che la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di incarichi per un periodo di cinque anni.

coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁴⁵.

Pur essendo l'ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e dunque non riferibile all'Autorità, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina, l'AGCM attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di Uffici.

Nel 2020 non sono state rilevate criticità applicative in relazione alla predetta misura.

10.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage– revolving doors)

La L. n. 190/2012 ha previsto, quale ulteriore strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi, l'istituto del cd. *pantouflage* o “incompatibilità successiva”, aggiungendo il comma 16^{ter} all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, è fatto divieto ai dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto della pubblica amministrazione di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i medesimi poteri.

L'apparato sanzionatorio in caso di violazione della norma, precisato nella stessa disposizione, prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. I soggetti privati che li hanno conclusi o perfezionati non possono contrattare con le amministrazioni pubbliche per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

La finalità della norma è di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, in permanenza del rapporto di impiego, potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative più vantaggiose con soggetti privati venuti in contatto con l'amministrazione, adottando in tal modo comportamenti che potrebbero porsi in contrasto con l'imparzialità dell'azione amministrativa. D'altro canto, la norma evita che i soggetti privati possano esercitare pressioni sul dipendente, prospettando opportunità di assunzione o incarichi successivamente alla cessazione dell'impiego.⁴⁶

Le conseguenze della violazione del divieto, previste espressamente dalla norma, attengono alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente da parte dei soggetti privati sopra indicati, per i quali è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

⁴⁵ Delitti contro la pubblica amministrazione.

⁴⁶ Cfr. PNA2019, parte III, par. 1.8 “*Divieti post - employment (pantouflage)*”, pag. 64 e ss.

Pur non essendo direttamente destinataria della norma, in quanto riferita ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, l'Autorità ha adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantouflage* nell'ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM. In particolare, l'operatore economico è tenuto a dichiarare di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16^{ter} del d.lgs. n. 165/2001 o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti. Nel 2020 non sono state rilevate violazioni della clausola di c.d. *pantouflage*, attuata nel più ampio ambito dei patti di integrità.

10.3.6 La rotazione del personale

La L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti e funzionari. La previsione di un sistema di alternanza dei professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure è stata ritenuta una misura organizzativa idonea a mitigare l'eventualità che possano crearsi rapporti e relazioni tra il dipendente pubblico che svolge medesime attività per lunghi periodi ed i soggetti che vengono a contatto con l'amministrazione.⁴⁷

La finalità della misura è quella di ridurre, attraverso l'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali, la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, collusione o, più semplicemente, relazioni privilegiate tra personale dell'amministrazione e soggetti esterni ed evitare che possano consolidarsi determinate posizioni nella gestione diretta di attività più rischiose sotto il profilo della corruzione, correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti.

L'Autorità, nel proprio "Piano di rotazione degli incarichi", ha definito i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, che tiene conto delle peculiari funzioni e della specifica *expertise* professionale (in taluni settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio.

La rotazione trova applicazione considerando altresì il necessario temperamento con il principio di continuità dell'azione amministrativa che implica la necessità di garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare l'irrinunciabile principio di efficienza.

⁴⁷ Cfr. PNA 2019, parte III, par. 3 "PTPCT e rotazione "ordinaria", pag. 74 e ss. All'argomento è dedicato l'Allegato 2 al PNA 2019, "La rotazione "ordinaria" del personale".

10.4 Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)

La L. n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento uno specifico strumento di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, intervenendo sul d.lgs. n. 165/2001 con la previsione dell'art. 54bis⁴⁸.

In tal modo l'istituto del *whistleblowing* ha assunto la peculiare caratteristica di misura di prevenzione della corruzione, in quanto strumento inteso ad agevolare l'emersione di illeciti o situazioni di *maladministration*.

Più recentemente la disciplina è stata modificata ad opera della L. n. 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. La disciplina prevede che il dipendente pubblico che segnala al RPCT, all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, nell'interesse della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere, per effetto della segnalazione, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro. La tutela è garantita nei confronti dei dipendenti pubblici, che secondo il più recente disposto normativo sono da intendersi sia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, sia i dipendenti degli enti di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, tra cui sono annoverati anche i dipendenti dell'Autorità. L'ambito applicativo della disciplina si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica ed ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione⁴⁹.

Il sistema di tutela non trova applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.⁵⁰

Attuazione della misura

L'Autorità ha adottato una modalità di segnalazione *ad hoc* per garantire la tutela prevista dall'art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001, creando un apposito account per le segnalazioni, il cui

⁴⁸ L. n. 190/2012, art. 1, c. 51.

⁴⁹ La competenza esclusiva a ricevere le comunicazioni su misure adottate dall'amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata, è attribuita all'ANAC, ed è trasmessa dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione in cui si è verificato l'evento discriminatorio. In caso venga accertata, all'esito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC potrà comminare una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile che ha adottato la misura. L'onere di dimostrare che le misure discriminatorie e ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione grava sull'amministrazione. Sul potere sanzionatorio conferito all'ANAC, cfr. L. n. 179/2017, art. 1, c. 6.

⁵⁰ D.lgs. n. 165/2001, art. 54bis, c. 9.

unico destinatario è il RPCT. La casella di posta accetta unicamente segnalazioni che provengano da soggetti identificabili, escludendo pertanto la ricezione di segnalazioni da account di struttura, che non permettono la identificazione del soggetto.

Le segnalazioni sono effettuate mediante un modello appositamente predisposto che deve essere sottoscritto ed allegato alla mail di trasmissione.

Nel modulo sono riportati i dati che identificano il segnalante, il soggetto/i soggetti segnalati nonché una descrizione circostanziata del fatto oggetto della segnalazione e delle circostanze in cui si è venuti a conoscenza dello stesso.

La misura approntata dall'AGCM riesce a coniugare la tutela della riservatezza del *whistleblower* con la sicurezza della ricezione di segnalazioni provenienti da account di struttura, che consentono l'identificazione del soggetto.

Nel 2020 non sono pervenute al RPCT segnalazioni da parte di *whistleblowers*.

10.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale è considerata tra i più rilevanti strumenti di prevenzione della corruzione in quanto rappresenta il mezzo maggiormente idoneo a rendere più consapevoli coloro che svolgono a vario titolo attività nell'ambito dell'amministrazione, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo l'attività formativa è strumentale a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché favorire l'emersione di illeciti o di *malagestio*.

In particolare, la L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione⁵¹.

Attuazione della misura

L'Autorità organizza sin dai primi anni di attuazione delle attività di prevenzione della corruzione specifiche attività formative. A tal fine si è avvalsa delle competenze e della collaborazione della SNA nei primi anni di applicazione della disciplina. Dal 2018 le attività di formazione in tema di etica e legalità sono svolte dalla stessa Autorità, mediante seminari di approfondimento organizzati dal RPCT.⁵² In particolare, nel 2019 è stata effettuata una sessione formativa a livello specifico e di aggiornamento sugli obblighi di trasparenza, con un focus sulle “*Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità*”,

⁵¹ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b).

⁵² Sotto tale profilo, il PNA 2019 sottolinea l'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house (Parte III, par. 2 “*PTPCT e formazione*”, pag. 72 e ss.)

indirizzata alle risorse umane assegnate alle unità organizzative coinvolte nel processo di flusso finalizzato alla pubblicazione obbligatoria delle informazioni *ex d.lgs n. 33/2013*.

Nel 2020, le programmate iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alle tematiche dell'etica e la trasparenza, sono state rinviate, a causa della grave emergenza in corso. Sono comunque in corso di programmazione le attività formative da realizzare nel 2021, anche nella modalità da remoto.

10.6 I patti di integrità negli affidamenti

La L. n. 190/2012 ha previsto che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara⁵³. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato da *Transparency International* e si caratterizza per essere un deterrente contro la corruzione in un ambito, quello degli appalti pubblici, considerato tra i settori maggiormente esposti al rischio corruttivo. La misura è stata da sempre approfondita sotto il profilo applicativo nei PNA, e la sua rilevanza tra le azioni di prevenzione di fenomeni corruttivi è stata confermata nel PNA2019.⁵⁴ Ad ulteriore rafforzamento della misura si richiama la sentenza C-425/14 della Corte di Giustizia Europea in cui è stato affermato che *“la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione (...)”*.

Attuazione della misura

L’Autorità ha adottato un Patto di integrità che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e che viene sottoscritto con l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione è obbligatoria ed è contestuale alla presentazione dell’offerta; è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

⁵³ L. n. 190/2012, art.1, c. 17.

⁵⁴ Cfr. PNA 2019, Parte III, par. 1.9 *“I patti d’integrità”*, pag. 70 e ss.

La firma del Patto di integrità costituisce per l'operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, impegna direttamente l'operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni di prevenzione della corruzione. La violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità potrà comportare le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'Autorità per i successivi tre anni.

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Nel 2020 non si sono registrate criticità nell'applicazione della misura, né casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di risoluzione del contratto derivanti dalla violazione del patto di integrità.

10.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Tra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di *mala gestio* e funzionali alla trasparenza dell'azione amministrativa, da sempre, l'Autorità ha posto particolare attenzione al canale comunicativo e alla pianificazione di adeguate misure di sensibilizzazione della collettività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della legalità. Negli ultimi anni questo aspetto è stato rafforzato in prima istanza con l'implementazione del sito internet istituzionale e successivamente, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, con l'introduzione dell'apposita Sezione "Autorità trasparente" quale principale canale informativo per le informazioni più direttamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione, oltre a rappresentare il principale strumento di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza (*infra* Sez. III).

Il portale istituzionale dell'Autorità, aggiornato nel corso del 2018 anche per rendere più agevole l'accesso alle molteplici informazioni trasmesse all'utenza, è stato strutturato in modo che fosse più immediato l'accesso alle informazioni in base agli ambiti di competenza (Tutela della concorrenza, Tutela del consumatore, *Rating* di legalità, Conflitto di interessi), più precisamente riferite alle procedure istruttorie in corso e a quelle concluse, con possibilità di prendere visione dei provvedimenti conclusivi adottati dall'Autorità.

Il portale contiene inoltre un'apposita sezione "segnala on line", al fine di agevolare la partecipazione attiva del consumatore permettendo, tramite molteplici canali, di segnalare abusi in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. L'Autorità ha inoltre da tempo introdotto anche un numero verde per rendere più agevole il contatto telefonico. La partecipazione attiva dell'utenza è agevolata anche con lo strumento della consultazione pubblica di atti o documenti.

Un ulteriore strumento informativo e di diffusione delle informazioni è rappresentato dal Bollettino, pubblicato a cadenza settimanale ed al quale è dedicata apposita sezione nella *home page* del sito istituzionale.

Numerose sono state nel corso degli anni le campagne informative volte a sensibilizzare gli utenti in merito all'attività istituzionale dell'Autorità.

In tale contesto si inserisce anche la Campagna "Conviene saperlo", del 2020, curata dall'Autorità insieme al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e rinvenibile sul sito dedicato, su Radio, Tv e sui canali social dell'Antitrust (Twitter, Facebook, Youtube e Instagram), al fine di promuovere le attività svolte per la tutela dei diritti dei consumatori rispetto a pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

11. Le misure di prevenzione specifiche

La L. n. 190/2012 prevede che il PTPCT fornisca una "*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*" con indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio⁵⁵.

A tal fine, ciascuna amministrazione è chiamata ad effettuare una complessa attività di analisi e valutazione dei fenomeni corruttivi potenzialmente ascrivibili alle attività svolte, al fine di programmare misure di prevenzione *ad hoc*, che pertanto sono definite misure di prevenzione "specifiche".

L'identificazione delle misure di prevenzione rappresenta l'ultima fase del sistema di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*), inteso quale insieme delle attività coordinate per favorire "*il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.*"⁵⁶ Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni corruttivi che la L. n. 190/2012 tende a contrastare, la gestione del rischio di corruzione diventa pertanto lo strumento che le amministrazioni sono chiamate ad adottare per la riduzione della probabilità che il rischio di corruzione, riferito alle singole attività svolte, si verifichi.

⁵⁵ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. a).

⁵⁶ Cfr. PNA2019, Allegato 1 "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*", par. 1 "*Premessa*", pag. 5.

12. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*)

Al fine di elaborare e programmare le misure di prevenzione specifiche, è necessario svolgere una serie di attività che definiscono il processo di gestione del rischio corruttivo, e che si articolano in tre fasi:

1. **analisi del contesto**, esterno ed interno all'amministrazione (*infra* §13);
2. **valutazione del rischio** (*infra* §14);
3. **trattamento del rischio** (*infra* §15).

13. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio riguarda l'analisi del contesto, effettuata sotto il profilo delle caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'Autorità – contesto esterno – e dell'organizzazione interna – contesto interno.

13.1 Il rapporto con gli *stakeholder*

L'analisi del contesto esterno mira ad evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Autorità opera possano favorire, anche solo potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno pone l'attenzione rispetto a due tipologie di attività: l'acquisizione dei dati rilevanti; l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'analisi si svolge pertanto in relazione sia all'ambito territoriale di riferimento, sia ai rapporti con i portatori di interessi (*stakeholder*) che possono in qualche modo influenzarne l'attività.

Gli *Stakeholder*

I principali soggetti di mercato con cui interagisce l'Autorità sono le imprese, i consumatori, i loro rappresentanti legali e i rispettivi enti esponenziali.

Con riferimento al contesto esterno l'ampio panorama di soggetti ha reso necessario un intervento regolatorio da parte dell'Autorità, cui è conseguita l'adozione di Regolamenti di procedura che disciplinano la partecipazione delle parti e dei terzi ai rispettivi procedimenti istruttori (*infra* §18.1). Considerata l'importanza del ruolo degli *stakeholder* per l'attività istituzionale, l'Autorità promuove frequenti occasioni di consultazione del mercato, sia di propria iniziativa sia in ragione del proprio ordinamento. L'Autorità ha da sempre adottato un sistema di ampia partecipazione, procedendo alla consultazione degli *stakeholder* nel caso in cui sia previsto dai regolamenti di procedura o quando intende adottare o modificare regolamenti, adottare linee guida e ove ritenga utile acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, creando così i presupposti per una "regolazione condivisa", con conseguenze in termini di maggiore certezza sull'applicazione delle norme e quindi di un migliore servizio ai cittadini.

Altra forma di partecipazione “informativa” e “formativa” è rappresentata dalla organizzazione di giornate di studio a cadenza regolare su temi di particolare rilevanza in ambito della tutela della concorrenza (es. rapporti con la tutela della salute, recepimento della direttiva appalti, liberalizzazioni e semplificazione amministrativa, problematiche derivanti dalla raccolta e detenzione di grandi volumi di dati – *big data*, ecc.) anche in collaborazione con le Università. Per quanto attiene la tutela del consumatore, l’Autorità organizza regolari incontri con le associazioni dei consumatori volti ad illustrare interventi specifici e ad acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Sono numerose, inoltre, le occasioni di cooperazione con le Autorità di regolazione, al fine di realizzare sinergie nell’ambito delle rispettive competenze, promuovendo la collaborazione attraverso lo scambio di pareri, segnalazioni o informazioni in materia di *enforcement*.

Gli interlocutori istituzionali, ai fini dell’esercizio dei poteri di segnalazione e di resa di pareri di cui agli articoli 21, 21bis e 22 della L. n. 287/90, sono il Parlamento italiano, il Governo della Repubblica, le Regioni e gli altri Enti territoriali.

13.2 Il contesto europeo ed internazionale

Il quadro rappresentativo del contesto in cui opera l’Autorità è completato dal panorama europeo e internazionale.

L’Autorità può contare su un forte *networking* nazionale ed internazionale, che rappresenta un capitale di conoscenze ed esperienze importantissimo per condividere decisioni di *enforcement*, garantire il coordinamento e la coerenza, combattere gli illeciti transfrontalieri, scambiare le *best practices*. Assumono un ruolo di centralità le azioni di cooperazione con la Commissione europea e di integrazione con le reti delle Autorità europee e internazionali in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori.

In materia di concorrenza, l’interazione con le altre Autorità di concorrenza si svolge in un quadro istituzionale e regolamentare caratterizzato dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, che ha creato un efficace sistema di *enforcement* basato su competenze parallele e flessibili della Commissione europea e delle Autorità nazionali. La Rete ECN (*European Competition Network*), che riunisce la Commissione europea e le autorità nazionali competenti ad applicare le regole di concorrenza del Trattato, costituisce un *forum* privilegiato per la discussione degli indirizzi interpretativi, la circolazione dei modelli applicativi e *best practices* e lo scambio di informazioni tra le autorità partecipanti. L’Autorità aderisce anche alla rete ICN (*International Competition Network*), che rappresenta la quasi totalità delle Autorità pubbliche di concorrenza, e partecipa ai lavori del Comitato Concorrenza dell’OCSE e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), oltre ad aver maturato una lunga esperienza di cooperazione bilaterale con altre istituzioni preposte alla tutela di concorrenza.

In materia di tutela dei consumatori, in ambito UE la collaborazione fra Autorità si svolge nel contesto della rete del CPC (*Consumer Protection Cooperation*), istituito dal Regolamento (CE) n. 2006/2004 e oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/2394 che rafforza i poteri delle Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori e la cooperazione tra le stesse e la Commissione. Sempre in ambito internazionale, l'Autorità ha proseguito la propria attiva partecipazione alle riunioni dell'ICPEN (*International Consumer Protection and Enforcement Network*), la rete mondiale tra Autorità di tutela dei consumatori.

Lo schema che segue riassume le categorie di soggetti che interagiscono, per ciascun ambito di competenza e con riguardo al contesto nazionale, europeo ed internazionale, con l'Autorità e che, pertanto, potrebbero influenzarne l'attività.

Ambiti di competenza	Soggetti che interagiscono con l’Autorità
Tutela della concorrenza	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; • Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali, Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di concorrenza, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Tutela del consumatore	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; • Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di tutela dei consumatori, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Analisi e vigilanza sulle situazioni di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> • Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali.
Attribuzione e verifica del rating di legalità	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese, studi legali, associazioni di categoria; • Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria.

L’interazione con i soggetti sopra indicati, la numerosità e la frequenza di rapporti, nonché la rilevanza degli interessi sottostanti all’azione istituzionale dell’Autorità costituiscono i principali fattori di valutazione dell’incidenza del contesto esterno sul rischio corruttivo.

13.3 Il contesto interno: la mappatura dei processi

L’analisi del contesto interno è condotta sulla base di una preliminare attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi posti in essere dall’amministrazione (mappatura dei processi), ove per processo si intende “una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)”⁵⁷.

Tale attività rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo (*corruption risk management*), svolto secondo una precisa metodologia applicativa.

⁵⁷ Cfr. PNA 2019, Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, par. 3.2 “Analisi del contesto interno”, pag. 12 e ss.

Sotto tale profilo occorre premettere che nel corso del 2019 sono intervenute, ad opera dell'ANAC, nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, riportate in apposito documento allegato al PNA2019.

Tra gli elementi di novità più rilevanti vi è l'introduzione di nuovi parametri di valutazione del rischio (cd. *key risk indicators*) non più associati ad una valutazione di natura "quantitativa" come nel metodo suggerito nel PNA2013, ma a valutazioni di carattere "qualitativo" (*infra* § 14).

L'analisi del contesto interno attiene i profili legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che potrebbero influenzare la sensibilità della struttura rispetto al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, sia, i profili delle responsabilità, che, il livello di complessità dell'amministrazione in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'attività di mappatura dei processi interni dell'Autorità ha previsto una prima fase di identificazione **dei processi** organizzativi dell'amministrazione, che sono confluiti in un elenco generale dei processi, raggruppati per categorie omogenee, precisamente la **Macro Area "Attività amministrative generali"** e **Macro Area "Attività istituzionali"**.

Operando una classificazione di "secondo livello", i processi di ciascuna macro area sono stati ulteriormente raggruppati in "aree di rischio", sotto il profilo delle competenze e degli output dei processi.

Nella Macro Area "Attività amministrative generali" sono state identificate le seguenti aree rischio:

- *Reclutamento, amministrazione e gestione del personale*
- *Amministrazione economica del personale*
- *Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare.*

Nella Macro Area "Attività istituzionali" sono state identificate le seguenti aree di rischio, riferite ai processi svolti nei quattro ambiti di attività di AGCM:

- *Tutela della concorrenza*
- *Tutela del consumatore*
- *Rating di legalità*
- *Conflitto di interessi.*

Alla classificazione in aree di rischio, è seguita – per taluni processi ed in base alle relative caratteristiche – una distinzione in sotto-processi, come rappresentato a titolo esemplificativo nelle tabelle sottostanti relative ai processi e ai sotto-processi mappati della Macro Area "Attività amministrative generali".

Area di rischio **“Reclutamento, amministrazione e gestione del personale”**

PROCESSI		SOTTO - PROCESSI
1. Reclutamento del personale	1.1	Procedure concorsuali
	1.2	Procedure di selezione di stagisti
2. Progressioni di carriera	2.1	Avanzamenti di carriera
3. Gestione del rapporto di lavoro	3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore a eventi, attività accademica, assunzione di incarichi esterni)
	3.2	Aspettative, comandi e distacchi
	3.3	Procedimenti disciplinari
	3.4	Part-time, telelavoro, lavoro a distanza
4. Formazione e aggiornamento professionale del personale	4.1	Attività formativa

Area di rischio **“Amministrazione economica del personale”**

PROCESSO		SOTTO - PROCESSI
1. Amministrazione economica del personale	1.1	Gestione delle presenze
	1.2	Gestione della retribuzione
	1.3	Missioni e rimborsi

Area di rischio **“Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare”**

PROCESSI		SOTTO - PROCESSI
Procedure di acquisizione	1.1	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata

1.		1.2	Conferimento di incarichi di consulenza
2.	Fruizione del bene o del servizio	2.1	Gestione della fase esecutiva e pagamento

I processi mappati, con l'indicazione delle Unità organizzative prevalentemente coinvolte, sono stati rappresentati graficamente in una tabella che ha rappresentato il riferimento per la successiva attività di valutazione del rischio.

Nel corso del triennio di applicazione del presente Piano, è prevista la prosecuzione dell'attività di mappatura al fine di ottenere una descrizione analitica dei processi, evidenziando anche le fasi e le singole attività di ciascun processo, ed estesa alla totalità dei processi.

14. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata svolgendo tre tipologie di attività: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. Vista la consequenzialità tra la fase di mappatura e quella di valutazione, la valutazione del rischio ha assunto quale parametro di riferimento il processo o, ove presente, il sotto-processo risultante dalla mappatura⁵⁸.

Identificazione degli eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente potrebbero realizzarsi, sono stati individuati in base ad una valutazione delle peculiarità dei processi mappati e dei dati maturati dall'esperienza. A ciascuno di essi è stata associata una sigla - al fine di rendere più immediato il riferimento nella tabella di programmazione (cfr. Allegato 1 al presente PTPCT) – ed è stato predisposto un “Registro degli eventi rischiosi”.

Analisi del rischio: individuazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo

A seguito dell'analisi degli eventi rischiosi individuati in prima istanza, sono stati definiti i “*fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamento o fatti di corruzione*”⁵⁹, indicati come “fattori abilitanti del rischio”. La tabella che segue rappresenta le attività sopradescritte.

⁵⁸ In merito all'identificazione degli eventi rischiosi, nell'All. 1 al PNA2019 si afferma che: “*Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo (...) Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi dell'intera attività dell'amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l'unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non sono necessariamente collegati a singole attività del processo.*” (Cfr. par. 4.1 “*Identificazione degli eventi rischiosi*”, pag. 28 e ss.)

⁵⁹ Cfr. Allegato 1 al PNA2019, par. 4.2. “*Analisi del rischio*”, pag. 31 e ss.

REGISTRO DEI RISCHI		
EVENTO RISCHIOSO	CLASSIFICAZIONE	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
Distorsione di evidenze e rappresentazione della situazione in base a dati volontariamente falsati	CR1	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>↓</p> <p>Alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi, o mediante la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza</p>
Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti che nei contenuti degli atti e/o documenti	CR2	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni o di documentazione
Divulgazione di informazioni riservate con conseguenze in termini di "incidente di sicurezza".	CR3	Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio/diffusione non autorizzata di informazioni
Posticipo dell'analisi di un'attività/procedimento al limite del termine utile previsto o, al contrario, contrazione dei termini di esecuzione.	CR4	<p>Alterazione dei tempi (+/-)</p> <p>↓</p> <p>Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività o, al contrario, velocizzare l'operato.</p> <p>Comportamenti omissivi o dolosi che comportano ritardi nell'iter procedimentale.</p>
Omissione delle attività di verifica e di controllo in termini di monitoraggio sull'efficiente ed efficace realizzazione delle specifiche attività (ad es. rispetto di specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc.).	CR5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo

Privilegiare un determinato soggetto a discapito dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Consentire l'accesso indiscriminato a dati e informazioni.	CR6	Pilotamento di procedure/attività ↓ Alterazione delle procedure
Presenza di interessi personali o di altra natura (professionali, finanziari) del soggetto preposto alla conduzione dell'attività in conflitto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.	CR7	Conflitto di interessi ↓ Decisioni adottate in situazioni che incidono sull'imparzialità dell'operato
Mancanza di adeguata pubblicità e diffusione di documenti o informazioni Situazione in cui le attività poste in essere e/o i documenti prodotti non sono adeguatamente resi pubblici, determinando in tal modo ambiti di opacità dell'azione amministrativa.	CR8	Assenza di adeguati livelli di trasparenza ↓ Situazioni che agevolano la mancata diffusione di informazioni creando ambiti di "opacità" dell'azione amministrativa

Individuazione del livello di esposizione al rischio

Al fine di ottenere una "stima" del livello di esposizione al rischio, è stata effettuata un'attività di analisi, adottando il metodo indicato nel PNA2019 basato su criteri di tipo qualitativo che, rispetto all'approccio quantitativo, suggerito nel PNA2013 e incentrato su "*analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici*"⁶⁰, utilizza parametri definiti "indicatori di stima del livello di rischio" (*key risk indicators*)⁶¹.

In fase di applicazione, sono stati considerati gli indicatori suggeriti nell'Allegato 1 al PNA 2019, e precisamente:

1. Livello di interesse "esterno"

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del

⁶⁰ Cfr. All. 1 al PNA2019, pag. 33.

⁶¹ L'Autorità ha adottato, dal 2018, un metodo di valutazione basato su parametri non esclusivamente numerici come suggerito nel PNA2013, per permettere una valutazione del rischio corruttivo maggiormente aderente alle specificità delle attività svolte. In base a tali considerazioni, la valutazione è stata condotta in base al modello adottato da *UN Global Compact*. Cfr. PTPC2019-2021, par. 9.2.2. "*La valutazione del rischio: metodologia di analisi*", pag. 51ss.

	processo che possono determinare un incremento del rischio
2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale tale da determinare un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, aumento del rischio poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
4. Opacità del processo decisionale	Riduzione del rischio in caso di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
5. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Attuazione di misure di trattamento che si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Ciascuno degli indicatori è stato valutato, compatibilmente alle peculiari caratteristiche ed al contesto organizzativo dell'Autorità, in base ai seguenti parametri statistici:

- i dati sui precedenti giudiziari/sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- segnalazioni prevenute;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.⁶²

La misurazione del livello di esposizione al rischio

⁶² Cfr. All. 1 PNA 2019, par. 4.2 "Analisi del rischio", box 10, pag. 35 e ss.

Conformemente alle indicazioni ANAC, il livello di esposizione del rischio è stato definito adottando una scala di misurazione ordinale, basata su tre parametri: **livello basso (B), livello medio (M), livello alto (A)**.

L'Allegato 1 al presente PTPCT riporta, in apposita colonna denominata "livello di esposizione al rischio", il risultato dell'attività di misurazione del livello di rischio.

Ponderazione del rischio

La ponderazione è finalizzata a individuare i processi per i quali occorre una priorità di trattamento e, al contempo, a valutare l'opportunità di sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento con la previsione di nuove misure di prevenzione, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- le misure di prevenzione già adottate, la cui attuazione è confermata in quanto ritenute valide ed efficaci a ridurre il rischio corruttivo;
- il rischio residuo, ovvero il rischio che *"persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate."*⁶³

15. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui sono individuate le misure di prevenzione specifiche, ovvero gli strumenti (attività, azioni programmate) ritenuti idonei, in base alle priorità rilevate, a ridurre il rischio di accadimento dei potenziali eventi corruttivi identificati. L'individuazione delle misure di prevenzione comporta la programmazione operativa delle stesse, per le tre annualità coperte dal PTPCT.

16. La rappresentazione dell'attività di *risk management*: la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

L'attività del *risk management* è rappresentata graficamente nell'Allegato 1 denominato "Tabella di programmazione delle misure di prevenzione".

La tabella è suddivisa in tre settori che riportano:

1. La mappatura dei processi (processo, sotto processo, principali uffici coinvolti);
2. La valutazione dei rischi (descrizione del fattore abilitante del rischio, gli eventi rischiosi, il livello di esposizione al rischio ottenuto dall'attività di valutazione), operata entro i tre livelli Basso, Medio, Alto;
3. Il trattamento dei rischi, che include l'indicazione delle misure di prevenzione specifiche con la relativa programmazione entro un arco triennale e le misure di prevenzione generali attuate con riferimento al singolo processo.

⁶³ Cfr. All. 1 al PNA2019, par. 4.3. "*Ponderazione del rischio*", pag. 36 e ss.

17. Monitoraggio del processo di gestione del rischio

Alla programmazione delle attività e delle misure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi descritte nel PTPCT, segue un'attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il RPCT si avvale della costante collaborazione dei Responsabili degli uffici chiamati ad applicare le misure di prevenzione previste nel Piano, che segnalano anche eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato o criticità rilevate in fase di applicazione della misura, al fine di poter intervenire tempestivamente. In tal modo il RPCT può procedere all'eventuale riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio, sommariamente già esposte nel presente Piano con riferimento alle misure di prevenzione generali, sono descritte nella Relazione che il RPCT presenta, a norma dell'art. 1, comma 14 L. n. 190/2012, al Collegio a cadenza annuale.

Con riferimento alle misure di prevenzione specifiche, non sono state rilevate criticità applicative, che avrebbero imposto ulteriori analisi e interventi.

Particolare attenzione è stata da sempre posta ai processi della Macro Area "Attività istituzionali", il cui livello di rischiosità alto è stato trattato subito con la previsione di peculiari misure che ne hanno ridotto il margine di rischiosità. Sono risultati particolarmente efficaci i seguenti interventi:

- adozione di appositi regolamenti che dettano precise norme in riferimento alle attività istruttorie, ad integrazione delle norme generali sul procedimento amministrativo;
- la previsione di un sistema di duplice valutazione istruttoria del responsabile dell'Unità organizzativa, dell'eventuale responsabile di area e del responsabile del procedimento;
- la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione, in modo da agevolare il monitoraggio della durata dei procedimenti;
- la rotazione degli incarichi.

Alla luce delle sopraesposte premesse, la programmazione delle misure per il triennio di riferimento del presente PTPCT si pone in una linea di sostanziale continuità con le misure adottate e attuate. Eventuali interventi in fase di trattamento del rischio potranno scaturire dall'attività di mappatura più analitica dei processi, riprogrammata per il 2021. (v. *supra* § 13.2).

18. Particolari misure adottate nell'ambito dell'area di rischio "Attività istituzionali"

18.1 Regolamenti

I regolamenti rappresentano lo strumento di disciplina di diversi aspetti dell'organizzazione interna e dei procedimenti istruttori svolti dall'Autorità, ponendosi a ulteriore presidio dei principi di imparzialità, eguaglianza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In

particolare, integrano le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 dettando precisi compiti, tempi e doveri al personale investito della fase istruttoria. Al D.P.R. n. 217/1998 recante *“Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”* si sono aggiunti i seguenti ulteriori regolamenti adottati con delibera dall’Autorità:

- *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie”* adottato con delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411;
- *“Regolamento sul conflitto di interessi”* adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- *“Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”*, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e successivamente modificato, da ultimo con delibera del 28 luglio 2020, n. 28361 (cfr. Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020);
- *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”* adottato con delibera AGCM 6 febbraio 2013, n. 24220;
- *“Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”* adottato con delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690.

La regolamentazione in essere è attuata con ordini di servizio emanati dal Segretario Generale. A ulteriore presidio del buon andamento dell’azione amministrativa si possono menzionare ulteriori strumenti operativi adottati durante le attività istruttorie, quali – all’interno dell’unità organizzativa – l’affiancamento del responsabile del procedimento con altri funzionari in modo che più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per l’istruttoria e – all’esterno dell’unità organizzativa – il supporto giuridico ed economico da parte di U.O. trasversali; la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la sottoscrizione da parte dei partecipanti; e l’accesso al fascicolo istruttorio.

La programmazione delle scadenze istruttorie è oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Collegio; inoltre le riunioni settimanali di tutti i responsabili delle Direzioni istruttorie con il Segretario generale e gli uffici di staff consentono la partecipazione attiva all’iter procedimentale, sia sotto il profilo cognitivo che tecnico/giuridico.

Le scadenze istruttorie sono altresì oggetto di specifico monitoraggio, a riprova che anche la durata dei procedimenti rappresenta un indice ritenuto di particolare importanza sotto il profilo della “buona amministrazione”.

18.2 Linee guida

Al fine di fornire agli *stakeholder* informazioni chiare e trasparenti sulle modalità con le quali vengono determinate le sanzioni in materia *antitrust* e ridurre al contempo i potenziali margini di discrezionalità del processo, in linea con la Commissione europea, l’Autorità ha emanato con delibera 22 ottobre 2014, n. 25152 le “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*”.

Lo strumento delle *Linee guida* si è dimostrato particolarmente efficace non solo in termini di efficienza dell’attività procedimentale, ma anche quale strumento di maggiore trasparenza dell’azione amministrativa ed efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. È stato pertanto lo strumento adottato per disciplinare in modo diretto ulteriori ambiti di attività, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*), al riconoscimento dell’attenuante per i programmi di *compliance*, la presentazione degli impegni, l’applicazione delle misure cautelari, unitamente all’adozione di specifici formulari messi a disposizione per gli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni competenti.

18.3 Elenco di avvocati del libero foro

A norma dell’art. 21*bis* della L. n. 287/1990, l’Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del libero foro nell’impossibilità di essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. Al fine di garantire la piena imparzialità e autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l’Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l’incarico. Nell’ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un’apposita sezione nella *home page*.

19. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa

19.1 Informatizzazione dei processi

Al fine di implementare l’informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura “trasversale” per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l’Autorità ha dato avvio, negli ultimi anni, a un processo di investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l’integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti. La

piena funzionalità di tali strumenti integra l'implementazione del sistema di controllo di gestione, consentendo un monitoraggio completo dei processi attivati, con benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia del miglior soddisfacimento del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche dati già adottato da tempo dall'Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio. Sono state adottate, inoltre, molteplici misure di protezione dei dati, tra cui un sistema di autenticazione degli utenti, diritti di accesso circoscritti a seconda dell'unità di appartenenza, sistemi di difesa da accessi non autorizzati dall'esterno, sistemi antivirus presenti sia sui *client* che sui sistemi *server*.

Tra le attività di informatizzazione dei processi si segna

la realizzazione di due nuove piattaforme (*webrating* e *webconcorsi*) che ha comportato benefici non solo agli utenti, che si avvalgono di un accesso diretto, guidato e controllato ai servizi dell'Autorità, ma anche alla gestione interna, potenziando la fruibilità degli archivi da parte del personale che opera nelle due aree interessate, con ricadute in termini di efficienza e buon andamento.

Con particolare riferimento alla dematerializzazione della documentazione dell'Autorità, nel 2019, si è conclusa la progettazione di una piattaforma, denominata "*workflow*", per la revisione degli atti deliberati dall'Autorità, la cui operatività è entrata a pieno regime a febbraio 2020.

Nel corso del 2020, l'evolversi della situazione emergenziale ha dato un forte impulso ai progetti di digitalizzazione dei processi e di innovazione dell'infrastruttura tecnologica già avviati. In particolare, va segnalata una forte accelerazione nell'adozione di soluzioni di connessione da remoto alla rete dell'Autorità, utilizzabili al fine di estendere in tempi brevissimi la platea di utenti che possano contemporaneamente accedere da remoto ed in sicurezza alle applicazioni ed ai dati presenti sui sistemi informativi dell'Autorità.

L'implementazione dei sistemi informatizzati ha richiesto contestualmente la previsione di un nuovo "*Disciplinare in materia di misure di sicurezza e uso delle risorse informatiche*", di cui è stata fornita apposita informativa al personale mediante Ordine di servizio prot. 78 del 2 dicembre 2020 del Segretario generale e pubblicazione sulla pagina *intranet*.

19.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione

Al fine di realizzare un sistema sinergico e garantire coerenza dell'operato nel più ampio panorama delle Autorità di regolazione e di altre Istituzioni, l'Autorità ha da sempre instaurato, e rafforzato nel corso del tempo, una rete di cooperazione con molte delle suddette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti "trasversali", quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. Come si è avuto modo di dire relativamente alle procedure concorsuali (*supra* §6.1), l'Autorità ha stipulato e dato attuazione alla "Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014" da parte di AGCM e delle altre Autorità indipendenti.

Nell'ambito del settore delle procedure di acquisizione, nel 2019 è stato stipulato un atto integrativo per l'estensione del "Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture", concluso nel 2018 in attuazione dell'art. 22, c. 7, del D.L. n. 90/2014⁶⁴. L'atto integrativo, stipulato nell'aprile 2019, è stato sottoscritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Nell'ottica dell'implementazione di forme di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività ed al fine di garantire un migliore perseguimento delle funzioni istituzionali a vantaggio della tutela dei consumatori, è stata stipulato in data 16 luglio 2019 il "Protocollo di intesa tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in materia di tutela dei consumatori nel mercato finanziario"; il 5 novembre 2019 è stato rinnovato il "Protocollo di intesa tra l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" che disciplina, con soddisfacimento del principio di leale collaborazione, le modalità di cooperazione tra le parti nelle materie di interesse comune.

SEZIONE III – TRASPARENZA

Premessa

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In tale ambito la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come accessibilità dei dati e dei

⁶⁴ D.L. n. 90/2014, art. 22, c. 7: "Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013".

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha assunto nell'ambito applicativo della L. n. 190/2012 la peculiare caratteristica di strumento di prevenzione dei fenomeni di corruzione.

La disciplina normativa introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (di seguito anche *“decreto trasparenza”*) emanato in base alla delega prevista nella legge anticorruzione, successivamente modificato dal d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*)⁶⁵ prevede obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni – ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione – di dati, documenti ed informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nei rispettivi siti istituzionali.

Rispettando le prescrizioni normative⁶⁶ e le indicazioni fornite nelle *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* emanate da ANAC con delibera n. 1310/2016, la presente Sezione riporta:

- un quadro sintetico dei principi posti alla base della pubblicazione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, vista l'incidenza che la pubblicazione di dati e documenti potrebbe avere sul piano della tutela della *privacy*;
- la descrizione delle attività realizzate per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla Sezione *“Autorità trasparente”* del sito internet istituzionale ed agli specifici contenuti;
- la descrizione dei flussi informativi finalizzati alla pubblicazione (mappatura), rappresentati nell'Allegato 2 *“Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”*;
- le attività svolte nel 2020 nello specifico ambito della trasparenza e la programmazione delle attività nel triennio di vigenza del presente PTPCT.

Un apposito paragrafo è dedicato al collegamento tra le azioni finalizzate alla promozione della trasparenza e l'individuazione di specifici obiettivi organizzativi ed individuali riportati nel *Piano delle Performance (infra §28)*.

20. Obiettivi strategici

Con il d.lgs. n. 33/2013 le attività finalizzate alla promozione della trasparenza dell'azione amministrativa, che si riassumono nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione e nel consentire il pieno esercizio del diritto di accesso civico (*infra §26*), hanno assunto il rilievo

⁶⁵ D.lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

⁶⁶ D.lgs. n. 33/2013, art. 10, c.1.

di obiettivi strategici di ogni amministrazione. L'attenzione prestata alla compiuta realizzazione di attività che consentano l'accessibilità di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Autorità è testimoniata dalla rilevanza che gli obiettivi di trasparenza hanno sotto il profilo di azioni strategiche ed obiettivi assegnati, come meglio rappresentato nel *Piano delle performance* (v. *infra* §28).

21. I principi fondamentali della pubblicazione

21.1 Qualità dei dati pubblicati

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella Sezione "Autorità Trasparente" (*infra* §23) è effettuata assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, accertandone la provenienza nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 6 del citato d.lgs n. 33/2013.⁶⁷

21.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali

Gli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. n. 33/2013 hanno da sempre richiesto un contemperamento con la tutela dei dati personali.

Questo aspetto è stato ulteriormente rafforzato a seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (d'ora in poi anche RGDP) e del d.lgs. n. 101/2018⁶⁸ che adegua al sopradetto Regolamento il d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*"⁶⁹.

La pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente" del sito internet istituzionale dell'Autorità è stata sempre condotta nel rispetto del principio secondo cui la pubblicazione deve essere supportata da apposita previsione normativa, ed avviene nel rispetto di tutti i principi che trovano espressione nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e precisamente il principio di adeguatezza, di pertinenza, di cd. minimizzazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione, liceità, correttezza e di aggiornamento dei

⁶⁷ D.lgs. n. 33/2013, combinato disposto art. 6 "*Qualità delle informazioni*" e art. 7 "*Dati aperti e riutilizzo*".

⁶⁸ D.lgs. n. 101/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁶⁹ D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

dati.⁷⁰ Al contempo è assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7bis, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “(...) rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione”.

21.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La più recente disciplina in materia di protezione dei dati personali ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), prevedendone la nomina da parte di ciascuna amministrazione pubblica⁷¹.

Tenuto conto delle previsioni normative nonché delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy sulla figura del RPD in ambito pubblico, ed in considerazione che l'AGCM rientra tra le amministrazioni tenute alla designazione obbligatoria del RPD, l'Autorità, con delibera 5 aprile 2018, n. 27131 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali.

La scelta di conferire il suddetto incarico ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si è rivelata conforme anche alle indicazioni fornite nel PNA2019, in cui si sottolinea che la sovrapposizione dei ruoli può “(...) rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT”.⁷²

Vista la stretta relazione tra gli obblighi di pubblicazione e gli aspetti relativi alla tutela della *privacy*, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni attribuite al RPD, quest'ultimo può rappresentare una figura di supporto al RPCT per la risoluzione di aspetti di carattere generale che potrebbero investire il tema della *privacy*, in considerazione dello spirito di collaborazione e condivisione delle competenze che ha da sempre caratterizzato il *modus operandi* del personale dell'Autorità.

22. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza

La compiuta realizzazione degli obblighi di trasparenza richiede la cooperazione tra vari soggetti, con distinti ruoli e responsabilità.

⁷⁰ Cfr. RGDP, art. 5 “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”.

⁷¹ Cfr. RGDP, Sezione 4 “Responsabile della protezione dei dati”, artt. 37 – 39.

⁷² Cfr. PNA2019, Parte IV “Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, “Rapporti con il titolare del trattamento dei dati personali”, pag. 98. Sul tema si era pronunciato anche il Garante privacy nelle “Nuove FAQ sul Responsabile dei dati (RPD) in ambito pubblico”, in particolare alla FAQ n. 7.

22.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con delibera del 25 settembre 2019, il Collegio ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) alla dott.ssa Francesca Romana Ferri (*supra* §7.3).

In materia di trasparenza, il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, ed in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione segnala l'eventuale inadempienza⁷³.

22.2 I Dirigenti

Il complessivo sistema di pubblicazione delineato dalla vigente disciplina richiede il coinvolgimento dei dirigenti, i quali garantiscono “(...) *il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*” nonché “(...) *la regolare attuazione dell'accesso civico*” (d.lgs. n. 33/2013, art. 43, c. 3 e 4). Pertanto i dirigenti responsabili delle Unità organizzative interessate dalla trasmissione della documentazione hanno un ruolo determinante nel processo di flusso delle informazioni finalizzate al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla vigente disciplina, assumendo la responsabilità in caso di ritardi nella pubblicazione delle informazioni.

22.3 L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)

L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) è chiamato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati dalle misure di prevenzione della corruzione - e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.⁷⁴

Considerata la stretta correlazione tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di *performance*, l'attuazione degli obblighi di trasparenza rappresenta un parametro di valutazione delle *performance* organizzative nonché individuali del RPCT e dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

È, inoltre, l'organo deputato all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” (v. *infra* §25).

⁷³ D.lgs. n. 33/2013, art. 43 “*Responsabile per la trasparenza*”.

⁷⁴ D.lgs. n. 33/2013, art. 44 “*Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*”, L. n. 190/2012, art. 1, c. 8bis.

23. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”

L'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, denominata “Autorità trasparente”, è stata istituita nel 2014 ed è strutturata in conformità alle indicazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

A seguito delle modifiche intervenute ad opera del d.lgs. n. 97/2016, che hanno inciso sui singoli obblighi di pubblicazione, la Sezione è stata aggiornata coerentemente alle nuove disposizioni ed alla mappa ricognitiva degli obblighi formulata da ANAC e riportata nell'All. 1 delle «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

23.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”

La Sezione “Autorità trasparente” consta di 17 sottosezioni definite di primo livello, ciascuna delle quali è articolata in ulteriori sottosezioni definite di “secondo” livello, nell'ambito delle quali sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni conformemente ai singoli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Nell'alberatura della Sezione “Autorità trasparente” non sono presenti le sottosezioni ed i contenuti non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Autorità, precisamente le sezioni relative a: Enti controllati, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Servizi erogati, Opere pubbliche, Pianificazione del governo e del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza.⁷⁵

La tabella sotto riportata fornisce una rappresentazione grafica dell'alberatura della Sezione “Autorità trasparente” come pubblicata sul sito dell'Autorità, in cui sono riportate le Sezioni di I livello e di II livello e, con riferimento a queste ultime, i corrispondenti dati e documenti pubblicati.

Le ulteriori informazioni relative agli specifici contenuti ed al processo del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione sono riportate nell'Allegato 2 “Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” che costituisce parte integrante del presente PTPCT.

SEZIONE “AUTORITA’ TRASPARENTE”	
SEZIONI I LIVELLO	SOTTO SEZIONI DI II LIVELLO – CONTENUTI SPECIFICI
Disposizioni generali	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

⁷⁵ Cfr. Delibera ANAC n. 1310/2016, par. 2, p. 8; PNA 2019, par. 4.3. pag. 82.

	<p>Delibera di adozione del PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Eventuali allegati</p> <p>Atti generali Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Codice disciplinare e codice di condotta (codice etico dell’Autorità)</p>
<p>Organizzazione</p>	<p>Collegio Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, per quanto compatibili con la disciplina normativa relativa alle funzioni di Presidente e di Componente dell’Autorità. Sono pubblicati il <i>curriculum vitae</i>, l’atto di conferimento dell’incarico, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p> <p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati <i>Nessun evento registrato</i></p> <p>Articolazione degli uffici Organigramma Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità</p> <p>Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate</p>
<p>Consulenti e Collaboratori</p>	<p>Tabella riportante i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo con il link che permette di accedere al <i>curriculum vitae</i>; - oggetto ed estremi dell’atto di conferimento; - durata dell’incarico; - compensi annui erogati; - dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. <p>La pagina ha un link “precedenti incarichi” con le informazioni relative ad incarichi conclusi.</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi amministrativi di vertice Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1, per quanto compatibili con la disciplina normativa e regolamentare relativa alle funzioni di Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto. Sono pubblicati i seguenti dati: il <i>curriculum vitae</i>; gli estremi dell’atto di conferimento e il compenso annuo; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; le dichiarazioni reddituali e</p>

	<p>patrimoniali; le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi dirigenziali di vertice</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1<i>bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti al Vice Segretario Generale e ai Direttori Generali. I dati pubblicati sono il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, gli estremi dell'atto di conferimento e il compenso annuo, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p> <p>I dati previsti alla lett. e) relativi agli “<i>eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti</i>” sono pubblicati, ove sussistenti, nella Sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.</p> <p>I dati di cui alla lett d) non risultano pubblicati in quanto la norma non è applicabile ai dirigenti dell'Autorità, che non possono assumere altre cariche presso enti pubblici o privati.</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi dirigenziali</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1<i>bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti ai dirigenti di ruolo ed ai titolari di funzioni di diretta collaborazione (Portavoce e Responsabile della Segreteria del Presidente).</p> <p>Sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento o di assegnazione, il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, i compensi e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>In riferimento agli incarichi dirigenziali sopraindicati, si rappresenta che gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa e riferiti in particolare ai dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c. 1, lett. d) non sono pubblicati in quanto vige un sistema di incompatibilità particolarmente stringente, per il personale dell'Autorità, a svolgere attività extraistituzionale.</p> <p>Per quanto concerne i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), tenuto conto della possibilità per il personale, seppur in via eccezionale e previa autorizzazione, di svolgere attività di studi, ricerca ed insegnamento, tali dati sono pubblicati nella Sottosezione “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”.</p>
<p>Personale</p>	<p>Posizioni organizzative</p> <p>Dati previsti all'art. 14, comma 1<i>quinquies</i>, secondo periodo, riferito ai funzionari con incarico di responsabilità di Uffici. La pubblicazione concerne, pertanto, i soli <i>curricula vitae</i>.</p>

Personale	<p>Dotazione organica</p> <p>Conto annuale del personale</p> <p>Costo del personale a tempo indeterminato</p>
Personale	<p>Personale non a tempo indeterminato</p> <p>Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato</p> <p>Costo del personale non a tempo indeterminato</p> <p>I dati sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale ed in una tabella riassuntiva annuale</p>
Personale	<p>Tassi di assenza</p> <p>Dati relativi ai tassi di assenza del personale in formato tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale</p> <p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p> <p>Nominativi, oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso in forma tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale.</p>
Personale	<p>Contrattazione collettiva/integrativa</p> <p>Accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.</p> <p>OVCS (OIV)</p> <p>Dati relativi al Responsabile dell'Organo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS): nominativo, <i>curriculum vitae</i></p>
Bandi di concorso	<p>Bandi di concorso indetti per il reclutamento di personale presso l'Autorità</p> <p>Criteri di valutazione della commissione</p> <p>Tracce delle prove</p> <p>Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori</p> <p>Collegamento ipertestuale dei dati (in base a modalità attuative da definire con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione)</p> <p>In apposito link denominato "concorsi espletati" sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni relative a procedure concorsuali e di selezione svolte negli anni precedenti. Un altro apposito link consente l'accesso alle informazioni relative alle procedure di selezione per praticantato presso AGCM</p>
Performance	<p>Piano della Performance</p> <p>Relazione sulla Performance</p> <p>Ammontare complessivo dei premi</p> <p>Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati</p> <p>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti</p>

	<p>Dati relativi ai premi Criteri definiti per l'assegnazione del trattamento accessorio Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e i dipendenti</p>
<p>Attività e procedimenti</p>	<p>Tipologie di procedimento Informazioni relative ai procedimenti istruttori svolti dall'Autorità in base ai seguenti riferimenti: Ricerca delibere Tutela della concorrenza Segnalazioni e pareri Tutela del consumatore Conflitto di interessi Rating di legalità</p> <p>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale per avere informazioni sugli uffici responsabili a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.</p>
<p>Provvedimenti</p>	<p>Provvedimenti del Collegio (distinti per ambiti di competenza) Protocolli d'intesa con altre amministrazioni Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"</p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Manifestazione di interesse Elenco degli avvisi di manifestazioni di interesse</p> <p>Delibere a contrarre Elenco delle delibere a contrarre</p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Avvisi, bandi e inviti Elenco delle procedure di acquisto bandite. Per ciascuna procedura sono pubblicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibera a contrarre e atto equivalente - avvisi e bandi - avvisi sui risultati della procedura di affidamenti - composizione della commissione e curricula dei componenti - elenco dei verbali di gara - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento Post informazione: elenco dei provvedimenti di avviso di appalto aggiudicato</p> <p>Atti relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (dati previsti dall'art.1, comma 32 L. n. 190/2012)</p>

Bilanci	<p>Bilancio preventivo e consuntivo</p> <p>Le sottosezioni dedicate ai documenti di bilancio riportano, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, anche da parte di soggetti meno esperti, i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p> <p>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</p> <p>Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, adottato in base a quanto previsto dall'art. 14 del "<i>Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>", è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.</p>
Beni immobili	<p>Canoni di locazione o affitto</p> <p>A seguito dell'acquisizione dell'immobile sede attuale dell'autorità al patrimonio dello Stato (27 dicembre 2017), e della concessione in uso gratuito all'Autorità fintantoché permangano le esigenze istituzionali della medesima, dal 2018 i dati oggetto di pubblicazione non rientrano più tra gli obblighi dell'Autorità. Sono tuttavia pubblicati i dati per gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017.</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>OVCS (OIV)</p> <p>Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento di validazione della Relazione sulla Performance Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>Organi di revisione amministrativa e contabile</p> <p>Relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo Ulteriori relazioni relative ad assestamento/variazioni di bilancio e del conto consuntivo redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti in veste di organo preposto al controllo di legittimità dei documenti contabili dell'Autorità.</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>Corte dei Conti</p> <p>L'Autorità non è stata destinataria di rilievi da parte della magistratura contabile. Pertanto nella sottosezione di riferimento non è pubblicato alcun dato.</p>
Pagamenti dell'amministrazione	<p>Dati sui pagamenti</p> <p>Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimenti e ai beneficiari</p> <p>Indicatori di tempestività</p> <p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.</p>

	<p>I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale, ed a fine anno in una tabella annuale di sintesi.</p> <p>Ammontare complessivo dei debiti Eventuali debiti scaduti – evento mai verificatosi</p> <p>Pagamenti informatici Informazioni relative al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità</p>
<p>Altri contenuti - Corruzione</p>	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nominativo del RPCT, delibera di attribuzione dell'incarico e riferimenti utili per contattare il RPCT.</p> <p>È inoltre riportato un apposito account per eventuali osservazioni sul PTPCT: osservazioni_anticorruzione@agcm.it.</p> <p>Relazione annuale che il RPCT è chiamato a predisporre in base all'art. 1, c. 14 L. n. 190/2012, redatta secondo il modello in formato excel emanato annualmente da ANAC.</p> <p>Al fine di informare più compiutamente delle attività svolte, il RPCT predispone e pubblica anche una Relazione annuale in versione discorsiva.</p>
<p>Altri contenuti - Accesso civico</p>	<p>La Sezione, in conformità con le prescrizioni normative e le indicazioni ANAC, riporta le seguenti sotto sezioni:</p> <p>Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice")</p> <p>Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (accesso civico "generalizzato")</p> <p>Registro degli accessi</p> <p>Le sotto sezioni relative alle due forme di accesso civico includono tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con i riferimenti del RPCT e la modulistica appositamente predisposta.</p>
<p>Altri contenuti - Catalogo di dati</p>	<p>Catalogo delle banche dati pubbliche accessibili sul sito web dell'Autorità</p>
<p>Altri contenuti - Autovetture</p>	<p>Dati relativi alle autovetture utilizzate dall'Autorità</p> <p>La pubblicazione dei suddetti dati, nonostante non sia obbligatoria, viene effettuata e aggiornata annualmente al fine di fornire una maggiore trasparenza riguardo l'utilizzo dei mezzi di trasporto, anche alla luce degli interventi normativi sulla riduzione della cd. "auto blu".</p>

23.2 I termini per la pubblicazione e l'aggiornamento

La pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nella Sezione "Autorità trasparente" è effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, delle delibere ANAC ed in base alla tipologia dell'oggetto della pubblicazione.

Premesso il principio generale della tempestività della pubblicazione affermato all'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, il decreto trasparenza stabilisce per ciascuna tipologia di obbligo una precisa cadenza temporale: annuale, semestrale, trimestrale.

La "tempestività" è, generalmente, riferita all'arco temporale che intercorre tra la formazione o l'elaborazione del dato (si pensi ai casi di dati o tabelle) o dall'adozione del documento (ad es. la delibera di adozione del PTPC), e la pubblicazione sul sito. Per completezza occorre aggiungere che in taluni casi la tempestività di pubblicazione è accompagnata da una scadenza massima di pubblicazione. È il caso di alcuni dati previsti agli artt. 14 e 15, da pubblicare – per espressa previsione normativa - entro tre mesi dal conferimento della carica o dell'incarico.

Vi è poi l'aggiornamento di altri documenti, che avviene solo in caso di intervenute modifiche normative o organizzative (si pensi, ad esempio, alla pubblicazione degli atti normativi sull'organizzazione e le attività dell'Autorità). Bisogna, a tale riguardo, precisare che con il termine aggiornamento si intende anche il mero controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate. Le Amministrazioni sono tenute dunque a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle ove necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr., all. 5 alla delibera ANAC n. 141/2019).

Le tabelle che seguono raggruppano, a scopo esemplificativo, le principali categorie di documenti in base alla suddetta tempistica annuale, semestrale e trimestrale di pubblicazione.

AGGIORNAMENTO ANNUALE	
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT	
Dati riferiti al Collegio	-Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici -Copia della dichiarazione dei redditi -Attestazione della variazione patrimoniale
Dati riferiti ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali generali e di incarichi dirigenziali	-Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici -Copia della dichiarazione dei redditi -Attestazione della variazione patrimoniale -Dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013
Dati relativi al personale	-Dotazione organica e conto annuale del personale -Costo del personale a tempo indeterminato -Dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Dati relativi alla Performance	-Piano della performance -Relazione sulla Performance -Ammontare complessivo dei premi -Dati relativi ai premi -Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi ai bilanci	-Bilancio preventivo e consuntivo
Dati relativi alle attività svolte dall'OVCS	-Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione -Documento di validazione della Performance -Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
Dati sui pagamenti	-Ammontare complessivo dei debiti -Indicatore dei tempi medi di pagamento -Pagamenti informatici
Dati relativi alla sezione Altri contenuti	-Relazione annuale del RPCT -Dati su autovetture

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE

-Registro degli accessi

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE

Dati relativi al personale non a tempo indeterminato	-Costo del personale non a tempo indeterminato
Dati relativi ai tassi di assenza	-Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	-Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente)
Dati sui pagamenti	-Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari -Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

23.3 La decorrenza e la durata dell'obbligo della pubblicazione

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate a norma del d.lgs. n. 33/2013 sono accessibili nella Sezione "Autorità trasparente" per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Fanno eccezione i documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 15 che riguardano rispettivamente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i

titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, per i quali l'obbligo di pubblicazione permane per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.⁷⁶

Decorsi i termini di pubblicazione, i dati, i documenti e le informazioni sono resi accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico (*infra* §26).

24. Le attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

Il controllo sugli adempimenti, attribuito dal d.lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantito dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione.

L'attività di monitoraggio operata dal RPCT è gestita per mezzo di un apposito account interno la cui visibilità è attribuita anche al Responsabile. Tale sistema consente di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate.

Il Responsabile svolge, inoltre, a cadenza periodica, una generale attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sull'attualità dei contenuti, articolata sotto tre profili:

- Correttezza del documento, atto o informazione;
- Rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina;
- Tempistica di pubblicazione.

Gli esiti della suddetta attività sono condivisi, nell'ottica del più ampio approccio collaborativo, con il Responsabile dell'Ufficio Statistica e Applicazioni informatiche, anche al fine di aggiornare la Sezione ed i relativi contenuti sotto il profilo prettamente tecnico.

25. L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l'attività svolta dall'OVCS a norma dell'art. 14, comma 4, lett g) del d.lgs. n. 150/2009⁷⁷, relativa all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Nel 2020, con delibera n. 213 del 4 marzo 2020 "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità*", l'ANAC ha previsto che l'attestazione fosse circoscritta a determinati contenuti della Sezione "Autorità trasparente"; l'attestazione dell'OVCS ha

⁷⁶ D.lgs. n. 33/2013, rispettivamente art. 14, c. 2, art. 15 c. 4.

⁷⁷ D.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta), art. 14, comma 4: "*L'Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (...)*".

riguardato in particolare i dati e documenti pubblicati nelle sottosezioni “Consulenti e collaboratori”; “Bandi di concorso”, “Attività e procedimenti”⁷⁸.

A causa dell'emergenza sanitaria che ha riguardato il periodo indicato nella delibera, con Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020, i termini per l'attestazione e la successiva pubblicazione sono stati prorogati rispettivamente al 30 giugno e 31 luglio 2020. L'attestazione e la scheda riportante i risultati dell'attività di controllo sono state pubblicate entro la suddetta scadenza nella Sezione “Autorità trasparente - Sotto sezione “Controlli e rilievi dell'amministrazione - OVCS”.

In merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, si rappresenta che AGCM non è stata destinataria, nel 2020 come anche negli anni passati, di nessun rilievo da parte di ANAC.

26. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia

La disciplina dell'accesso civico, introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 e integrata dal d.lgs. n. 97/2016 con la previsione dell'ulteriore forma di accesso civico “generalizzato”, ha arricchito il quadro normativo dell'istituto del diritto di accesso, rappresentato in prima istanza dalla L. n. 241/1990 nonché, per le peculiari attività svolte dall'Autorità, dalla Legge istitutiva L. n. 287/1990 e dal DPR n. 217/1998 e, per quanto concerne le procedure istruttorie in ambito della tutela del consumatore, dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore” approvato con delibera 1° aprile 2015, n. 25411.

L'accesso civico “semplice” rappresenta lo strumento che conferisce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione obbligatoria sia stata omessa, l'accesso civico “generalizzato” si basa sul principio che chiunque abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione, “(...) *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche* (...)”⁷⁹.

Il diritto di accesso civico è contraddistinto, proprio per le finalità sopra ricordate, dal non essere condizionato dalla motivazione dell'istanza, né dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti; laddove il diritto di accesso “semplice” riguarda i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il diritto di accesso civico “generalizzato” ha ad oggetto tutti i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

⁷⁸ La delibera n. 213 del 2020 ha previsto, oltre a quelle indicate, ulteriori sezioni, relative a “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “servizi erogati”, “informazioni ambientali”. Tali sezioni non sono state oggetto di attestazione in quanto non pertinenti alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Autorità.

⁷⁹ D.lgs. n. 33/2013, art. 5 “Accesso civico a dati e documenti”, c. 2.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato è esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ed a tal fine il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di limitazioni e di esclusioni.

In particolare, sono previsti due tipi di eccezioni:

- le eccezioni assolute, rappresentate dalle esclusioni all'accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge “(...) *ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990*”⁸⁰;
- le eccezioni cd. relative, che trovano applicazione nelle ipotesi in cui a prevalere sia la tutela ad un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati tipizzati dalla legge, che potrebbe conseguire all'accesso.

Ciò posto, al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal decreto trasparenza, nella Sezione “Autorità trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – accesso civico”, sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso “semplice” e “generalizzato”, e fornite ulteriori informazioni nonché la modulistica appositamente predisposta.

La vocazione alla trasparenza che da sempre caratterizza l'Autorità si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, ulteriori alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione “Autorità trasparente”, agevolando l'accesso ad informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

26.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”

La disciplina sull'accesso civico è stata integrata da apposite indicazioni operative elaborate dall'ANAC, confluite nelle “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”, adottate con delibera n. 1309 del 2016.

Nella delibera è segnalata l'opportunità che “(...) *sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (...)*”. Al fine di monitorare le istanze di accesso generalizzato pervenute alle amministrazioni, ANAC raccomanda la realizzazione di una “*raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi*”.

⁸⁰ D.lgs. n. 33/2013, art. 5bis “*Esclusioni e limiti all'accesso civico*”, c. 3.

nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale”.

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”, emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo. Successivamente con circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” sono state fornite indicazioni, anche, sui costi per la riproduzione dei documenti relativi alla richiesta di accesso. A tale riguardo, nella menzionata circolare si precisa che- in carenza di discipline speciali in materia di accesso e ferme restando le disposizioni in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura - l’accesso civico gratuito è subordinato al rimborso del costo sostenuto dall’Amministrazione per il rilascio di dati e documenti. Per quanto attiene il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione richiesta in materia di accesso civico “generalizzato” (FOIA), l’Autorità non ha richiesto alcun rimborso, provvedendo all’invio della documentazione richiesta, a mezzo PEC.

Conformemente alle indicazioni fornite dagli atti richiamati, è stato predisposto il Registro degli accessi in cui sono riportate, per ciascuna istanza di accesso civico pervenuta all’Autorità, le seguenti informazioni:

- Data e oggetto dell’istanza;
- Presenza di controinteressati;
- Esito e data del provvedimento;
- Sintesi della motivazione ed eventuale riesame.

Al solo fine di avere un quadro generale sui procedimenti di accesso civico generalizzato, inteso come un indice rilevante del buon andamento dell’azione amministrativa e dunque considerato sotto il profilo della prevenzione della corruzione, il RPCT monitora le istanze pervenute. A tal fine accede ad una casella di posta elettronica interna appositamente dedicata. Il RCPT cura, inoltre, la tenuta del Registro degli accessi, che è pubblicato a cadenza semestrale nella Sezione “Autorità trasparente – sottosezione Altri contenuti – accesso civico”.

Nel corso del 2020 è pervenuta una sola istanza di accesso civico “semplice”.

Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, al 31 dicembre 2020 sono pervenute 29 istanze, istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle “Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico “semplice” e “generalizzato”” adottate dall’Autorità.

Si rappresenta, infine, che è arrivata una sola istanza di riesame sottoposta all'attenzione del RPCT, e non vi sono stati ricorsi davanti al giudice amministrativo.

27. Attività svolte nel 2020 e programmazione delle attività per il triennio 2021-2023

27.1 Le attività svolte nel 2020

Le attività svolte nel 2020 si pongono in piena coerenza e in una linea di continuità con le attività messe in atto nel precedente anno.

La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione dei dati è stato semplificato sin dal 2019 dalla predisposizione delle *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, a supporto delle Unità organizzative interessate dall’obbligo di pubblicazione.

Nel 2020 è stata svolta un’attività di ricognizione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione, che ha riguardato la totalità degli obblighi che gravano sull’Autorità. Dalla verifica non è emersa alcuna criticità applicativa.

Tale attività ha permesso di tracciare il processo, dalla fase della predisposizione del documento o dell’elaborazione del dato fino alla pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”. Contestualmente è stata effettuata un’attività di ricognizione delle fonti normative e delle indicazioni operative contenute nelle delibere adottate ANAC in materia. Ciò anche al fine di predisporre un documento unitario che potesse essere di supporto alle Unità organizzative che partecipano al processo finalizzato alla pubblicazione.

L’elevato numero degli adempimenti ha reso opportuno utilizzare un documento interattivo che consente l’immediata consultazione, da parte della Direzione o dell’Ufficio interessati, dell’intero *iter* di pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni, con individuazione delle relative tempistiche di pubblicazione o aggiornamento. Sono state pertanto elaborate le *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, utilizzando il formato excel, che consente di integrare, modificare o sostituire i contenuti senza dover alterare l’impianto dell’intero documento.

Inoltre è stato possibile utilizzare lo strumento del “filtro” che consente di visualizzare in modo immediato, dalla tabella generale che riporta per ciascun obbligo i tempi di pubblicazione e le strutture coinvolte, un estratto in base al parametro selezionato (ad esempio, gli obblighi relativi alla sezione “Personale” o, qualora si selezionino il parametro dell’Unità organizzativa coinvolta, tutti gli obblighi ad esso imputati). Per ciascun obbligo è stata predisposta una scheda che può essere immediatamente visualizzata selezionandola dalla tabella generale (mediante collegamento ipertestuale).

Le suddette schede sono state predisposte per dare con immediatezza un quadro sintetico e unitario delle fonti che regolano l'obbligo specifico, e una rappresentazione grafica del processo di flusso delle informazioni.

La mappatura ha consentito di evidenziare con chiarezza le fasi del processo, che risultano articolate come segue:

1. elaborazione o ricezione del documento, del dato o dell'informazione oggetto di pubblicazione;
2. trasmissione del documento, dato o informazione tramite account appositamente creato, all'Ufficio deputato alla pubblicazione, rispettando il formato e le caratteristiche di qualità delle informazioni;
3. verifica dei requisiti di completezza dei dati e della conformità ai parametri di legge previsti ai fini della pubblicazione;
4. pubblicazione nella sottosezione di competenza.

L'attività sopra descritta ha comportato, la revisione della tabella che costituisce l'attuale Allegato 2 denominata "*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente"*", che offre un quadro generale degli obblighi di pubblicazione e, per ciascun di essi, la Direzione o l'Ufficio che elaborano o detengono il dato o il documento, e l'Ufficio che procede alla pubblicazione.

27.2 Programmazione delle attività nel triennio 2021-2023

Le attività poste in essere per realizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità sono applicate in maniera puntuale e senza soluzione di continuità. Pertanto si conferma, per il triennio di vigenza del presente Piano, il monitoraggio periodico effettuato dal RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente" ed ogni ulteriore azione che si renda necessaria per agevolare ulteriormente il flusso di informazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ulteriori azioni potranno essere realizzate ove fossero rilevate criticità applicative degli istituti che disciplinano la materia della trasparenza, oltreché in caso di eventuali interventi normativi o nuove indicazioni operative fornite da ANAC in materia.

28. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance

Per realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario il coordinamento tra il PTPCT e tutti gli altri strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione e, in particolare, con gli obiettivi indicati nel *Piano di Performance* nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, c. 8 e *8bis*, L. 190/2012 e dell'art. 44 del d.lgs n. 33/2019.

Nel solco delle richiamate disposizioni normative, l'Autorità predispone annualmente documenti programmatici contenenti le attività e gli obiettivi da raggiungere. Nella

prospettiva di rafforzare la pianificazione e introdurre il *Ciclo della performance*, nel 2015 è stato approvato il *Piano della Performance 2015-2018* con il quale sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi in un disegno organico che coinvolge tutti gli uffici dell’Autorità. Al fine di garantire la massima sinergia con gli altri strumenti di programmazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione sono incluse tra gli obiettivi strategici individuati nel sopracitato *Piano della performance* e tra gli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili di tutte le unità organizzative. Il *Ciclo della performance* si conclude con l’approvazione della *Relazione sulla performance*, pubblicata nella Sezione “Autorità trasparente”, nella quale sono esposti annualmente i risultati conseguiti dalle unità organizzative rispetto agli obiettivi assegnati. La Relazione sulla performance dopo l’approvazione dell’Autorità viene validata dall’Organismo di valutazione e controllo strategico (OVCS) che ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il *Piano delle Performance 2021-2023* è stato approvato dall’Autorità con delibera n. 28525 del 29 gennaio 2021. Il coordinamento tra la programmazione degli obiettivi di *performance* e quelli di prevenzione della corruzione e trasparenza è testimoniato dalla previsione di specifici obiettivi individuati nell’area strategica “Gestione, trasparenza e anticorruzione”⁸¹.

⁸¹ *Piano delle Performance 2021-2023*, Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale – Sezione “Autorità Trasparente – Performance – Piano delle Performance”.

SCHEDE DELLE FONTI

- L. 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*
- L. 24 giugno 2014, n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. FOIA Freedom of Information Act)
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”*
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*
- D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*
– TUSP
- L. 30 novembre 2017 n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
- L. 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- L. 10 ottobre 1990 n. 287 recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*
- D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 *“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*
- D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*
- L. 20 luglio 2004, n. 215 *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*
- D.L. 24 gennaio 2012 n.1 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27
- D.L 6 marzo 2006, n. 68 *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*
- D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* (cd. decreto Brunetta)
- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*
- D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*
- D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*

-D.L. 18 aprile 2019 n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019.

-D.L. 30 aprile 2019, n. 34.” *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

-.Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

-.Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”

-.Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “*Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”

-.Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 «*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016*»

-.Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”

-.Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*”.

-.Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità*”.

-.Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità*”

-.Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica “*Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

-Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”

-Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Attuazione delle
norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”

-R. Chieppa, “L’esperienza dell’AGCM”, in “Autorità indipendenti e anticorruzione –
atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni
giuridici Consob”.

-Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 “Chiarimenti in ordine alla
pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai
dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)”

-Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017 “Pubblicazione degli
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14,
co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)”

-Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018 “Determinazione dell’8 marzo
2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs.
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle
indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1ter, ultimo periodo del
d.lgs. 33/2013”

-Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 novembre 2019 “Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31
gennaio 2020 del termine per la pubblicazione”.

-Comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020 “Applicabilità alle Autorità
amministrative dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 12, comma 1-bis, del d. lgs.
33/2013, relativo allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi”.

-Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020 sul Differimento al 31 marzo
2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT e della relazione
annuale 2020